

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

**DELLA
REGIONE DELL'UMBRIA**

PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 8 maggio 2002

*Si pubblica di regola
il mercoledì
con esclusione dei giorni festivi*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

Avvertenze Ai sensi della L.R. 20-12-2000, n. 39, il Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria si pubblica in Perugia ed è suddiviso in cinque parti: nella PRIMA parte sono pubblicati le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli atti contenenti indirizzi con carattere di generalità rivolti ad amministrazioni pubbliche o a categorie di soggetti, i decreti del Presidente della Giunta e degli assessori — integralmente o in sunto —, nonché le disposizioni, gli atti e i comunicati emanati dagli organi regionali; nella SECONDA parte sono pubblicati le leggi e i decreti dello Stato che interessano la Regione nonché gli atti di promovimento dei giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale ed i dispositivi di sentenze e ordinanze della Corte che riguardino leggi della Regione; (le parti I-II sono pubblicate in un unico fascicolo); nella TERZA parte sono pubblicati gli annunci e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione e quelli liberamente richiesti dagli interessati, nonché gli avvisi di gara degli appalti di cui alla legge 11-2-1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, ed alla L.R. 20-5-1986, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni; nella QUARTA parte sono pubblicate le determinazioni del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali e delle sue Sezioni; nella QUINTA parte sono pubblicati gli oggetti delle proposte di atti legislativi, regolamentari ed amministrativi di indirizzo e programmazione, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione (L.R. 21-3-1997, n. 7).

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO SONO RIPORTATI IN ULTIMA PAGINA

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

Sezione I

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 aprile 2002, n. 42.

Art. 15, comma 3, L.R. 12 agosto 1998, n. 30. Ulteriore integrazione del programma di utilizzo delle risorse derivanti da donazioni e liberalità. Progetto «Centro operativo per la conservazione, la manutenzione e la valorizzazione dei beni storici artistici, archivistici e librari dell'Umbria - sede di Spoleto». Disposizioni.

Pag. 809

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 18 aprile 2002, n. 206.

Ordine del giorno: Appello alla mobilitazione per la pace in Medio Oriente Pag. 810

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 marzo 2002, n. 362.

L.R. n. 27/01 concernente norme in materia di divieto di detenzione ed utilizzazione di esche avvelenate. Linee di indirizzo e coordinamento vincolanti

Pag. 811

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 aprile 2002, n. 407.

Piano di sviluppo rurale 2000/2006. Avviso pubblico misura 1.1.4. «Insediamento giovani agricoltori». Disposizioni procedurali - Testo coordinato 2002. Modifiche a tempo presentazione domande Pag. 818

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 aprile 2002, n. 409.

L.R. 25 gennaio 2002, n. 1 - Modalità di applicazione. Linee di indirizzo Pag. 818

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
3 aprile 2002, n. 411.

**Amministrazione separata dei beni d'uso civico di
Norcia e Case Sparse in comune di Norcia. Nomina del
comissario regionale straordinario** Pag. 820

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI -
SERVIZIO VI - ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE
DI QUALITÀ- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 20
marzo 2002, n. 2242.

**Autorizzazione ad effettuare pubblicità sanitaria alla
dott.ssa Anna Lanuti - Via Verdi n. 24, Gubbio (PG)**
Pag. 821

DIREZIONE REGIONALE CULTURA, TURISMO, ISTRU-
ZIONE, FORMAZIONE E LAVORO - SERVIZIO MUSEI
E BENI CULTURALI - DETERMINAZIONE DIRIGEN-
ZIALE 22 marzo 2002, n. 2503.

**LL.RR. 20 maggio 1986, n. 19 (e successive modifica-
zioni) e 3 maggio 1990, n. 37. Programma annuale di
riparto dei contributi per il finanziamento di interventi
nel settore dell'edilizia bibliotecaria e archivistica. Anno
2001** Pag. 822

DIREZIONE REGIONALE POLITICHE TERRITORIALI,
AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE - SERVIZIO PRO-
GRAMMI PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO - DETER-
MINAZIONE DIRIGENZIALE 29 marzo 2002, n. 2903.

**L.R. 11/98 - Art. 4. Procedura di verifica. «Progetto
preliminare per l'apertura di una cava di materiali
inerti in loc. Vallurbana nel comune di Città di Castello
(PG)»** Pag. 823

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE -
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FORESTALE,
FAUNISTICO-VENATORIA ED ECONOMIA MONTANA
- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 29 marzo 2002,
n. 2904.

**Liquidazione dei diritti di uso civico. Modifica ed
integrazione della conciliazione stipulata dalla Comu-
nanza agraria di Castelluccio di Norcia e dall'Ente di
sviluppo agricolo in Umbria ed approvata con determi-
nazione dirigenziale n. 11055 del 23 novembre 2001**
Pag. 825

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE -
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FORESTALE,
FAUNISTICO-VENATORIA ED ECONOMIA MONTANA
- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10 aprile 2002,
n. 3065.

**Amministrazione separata dei beni di uso civico di
Fornole in comune di Amelia (TR): indizione per dome-
nica 30 giugno delle elezioni per il rinnovo del Comitato
per l'amministrazione** Pag. 827

DIREZIONE POLITICHE TERRITORIALI AMBIENTE ED
INFRASTRUTTURE - SERVIZIO PROGRAMMI PER
L'ASSETTO DEL TERRITORIO - DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE 10 aprile 2002, n. 3099.

**L.R. 11/98: «Norme in materia di impatto ambientale
«Progetto di interventi di miglioramento della ricettivi-
tà portuale della navigazione pubblica di Castiglione
del Lago (PG)». Giudizio di compatibilità ambientale**
Pag. 828

STATUTI COMUNALI

COMUNE DI GUBBIO

Modifiche statuto comunale Pag. 830

PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI E PRIVATI

SOC.I.L. SRL CASTEL VISCARDO (TR)

**Richiesta di compatibilità ambientale della Regione
Umbria per il progetto definitivo riguardante l'apertura
di una cava di inerti alluvionali in località Pian della
Breccia - Comune di Orvieto** Pag. 833

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGIONE UMBRIA DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI SERVIZIO V - PREVENZIONE E SANITÀ PUBBLICA

**Prot. 4162/III. Concessione numero di riconoscimen-
to comunitario per laboratorio non industriale di lavo-
razione di prodotti a base di carne. Ditta Lombardi
s.r.l. - Con sede legale in - via Gualdese, 11/B - fraz. Ripa
- Perugia - Con sede operativa in via Gualdese, 11/B -
fraz. Ripa - Perugia** Pag. 834

**Ditta «CON.AG.IT Soc. coop. a r.l.» - Città di Castello
- Rilascio autorizzazione ai sensi decisione 2001/9/CE
art. 2 - punto 6 Allegato I - punto 3 Allegato II - punto 2
Allegato III** Pag. 834

PARTE SECONDA

LEGGI E DECRETI DELLO STATO

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblicano per il mese di marzo 2002 ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) Pag. 835

SUPPLEMENTO ORDINARIO

Supplemento ordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 21 dell'8 maggio 2002

REGOLAMENTO REGIONALE 24 aprile 2002, n. 1.

Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico in materia di agricoltura e foreste.

PARTE PRIMA

LEGGI - REGOLAMENTI
DECRETI - ATTI DELLA REGIONE

Sezione I

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 aprile 2002, n. 42.

Art. 15, comma 3, L.R. 12 agosto 1998, n. 30. Ulteriore integrazione del programma di utilizzo delle risorse derivanti da donazioni e liberalità. Progetto «Centro operativo per la conservazione, la manutenzione e la valorizzazione dei beni storici artistici, archivistici e librari dell'Umbria - sede di Spoleto». Disposizioni.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELL'UMBRIA

COMMISSARIO DELEGATO PER LA PROTEZIONE CIVILE
(ORDINANZA DEL MINISTRO DELL'INTERNO N. 2668/97)

Vista la legge regionale 12 agosto 1998, n. 30: «Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive.»;

Visto l'art. 15, comma 3, della citata L.R. n. 30/98, il quale stabilisce che la Giunta regionale predispone un piano di utilizzo delle risorse provenienti da liberalità e donazioni direttamente ricevute dal proprio Presidente - Commissario delegato ex O.M. n. 2668/97;

Viste le proprie precedenti ordinanze nn. 165/99, 235/99, 19/2000 e 121/2000 e successive, con le quali, sulla base di apposite deliberazioni della Giunta regionale, si è già provveduto ad adottare successivi stralci del programma di utilizzo delle risorse commissariali derivanti da donazioni e liberalità;

Vista l'Intesa sottoscritta in data 19 maggio 1998 tra la Regione dell'Umbria, la Provincia di Terni, i Comuni di Foligno, Spoleto e Narni ed il Commissario delegato per i beni culturali e ambientali per l'attivazione di un centro operativo per la conservazione, la manutenzione e la valorizzazione dei beni storici, artistici, archivistici e librari dell'Umbria;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 6269 del 18 dicembre 1998, con la quale sono stati approvati gli «indirizzi di attuazione» dell'Intesa ed è stata prevista, ai fini della definizione scientifica dell'intervento, la costituzione di un Comitato tecnico scientifico;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 188 del 27 febbraio 2002, con la quale è stata approvata un'ulteriore integrazione del programma di utilizzo delle risorse provenienti da donazioni e liberalità, con il progetto «Centro operativo per la conservazione, la manutenzione e la valorizzazione dei beni storici artistici, archivistici e librari dell'Umbria - sede di Spoleto»;

Rilevato che con tale precedente deliberazione si finanziava l'iniziativa del Centro operativo con la somma di 516.456,90 Euro derivante dalle risorse a destinazione vincolata ricevute dal Presidente della Giunta regionale - Commissario delegato per la protezione civile a titolo di donazione da parte della Confindustria e delle organizzazioni sindacali CGIL-CISL e UIL;

Considerato che la richiamata D.G.R. n. 188/2002:

— al punto 4 dava atto che la prima parte del lavoro del Comitato tecnico scientifico era concluso con la produzione di un documento di studio sulle finalità del progetto;

— al punto 5 dava mandato alla Presidente della Giunta regionale - Commissario delegato per la protezione civile di assumere i provvedimenti di conseguenza per la liquidazione dei compensi ai componenti del Comitato tecnico scientifico in attuazione alla D.G.R. 6269/99;

— al punto 6 dava mandato alla Presidente della Giunta regionale - Commissario delegato per la protezione civile, di assumere i provvedimenti di competenza in ordine al trasferimento dei fondi vincolati, al netto dei compensi spettanti per il funzionamento del Comitato tecnico scientifico, al soggetto responsabile dell'intervento ovvero alla Regione dell'Umbria, Servizio musei e beni culturali per farli confluire nel totale delle risorse assegnate alla realizzazione di tale opera;

Rilevato che i componenti del Comitato tecnico scientifico non hanno ancora rendicontato i compensi per la liquidazione della somma spettante a seguito del completamento della prima parte del lavoro svolto e che quindi non è possibile quantificare l'importo esatto da trasferire al Servizio musei e beni culturali;

Considerato che i compensi spettanti al Comitato tecnico-scientifico non saranno comunque superiori 51.645,69 Euro;

Ritenuto quindi opportuno procedere al trasferimento della somma di 464.811,21 Euro per permettere al Servizio musei e beni culturali di disporre l'utilizzo con

propri provvedimenti al fine di dare attuazione al progetto esecutivo;

ORDINA:

Art. 1.

1. In attuazione di quanto previsto al punto 6 della deliberazione di Giunta regionale n. 188 del 27 febbraio 2002 è trasferita alla Regione dell'Umbria la prima parte della somma, pari a 464.811,21 euro, finalizzata all'attivazione di un Centro operativo per la conservazione, la manutenzione e la valorizzazione dei beni storici artistici, archivistici e librari dell'Umbria - sede di Spoleto.

2. L'Ufficio temporaneo ricostruzione: gestione finanziaria degli interventi è autorizzato ad emettere a favore della Regione dell'Umbria un ordinativo di pagamento per 464.811,21 euro a valere sulle risorse commissariali provenienti da liberalità e donazioni, tratto sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato con vincolo di accreditamento al conto corrente n. 31068 aperto presso la Tesoreria provinciale dello Stato sezione di Perugia intestato alla Regione dell'Umbria.

Art. 2.

1. È fatta riserva di provvedere con ulteriore atto al trasferimento della eventuale residua disponibilità successivamente alla trasmissione delle rendicontazioni delle spese sostenute per il funzionamento del Comitato tecnico scientifico da parte dei rispettivi componenti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, addì 24 aprile 2002

LORENZETTI

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
18 aprile 2002, n. 206.

ORDINE DEL GIORNO: Appello alla mobilitazione per la pace in Medio Oriente.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la mozione a firma dei consiglieri Baiardini, Bocci, Vinti, Donati, Fasolo e Finamonti depositata alla Presidenza del Consiglio il 17 aprile 2002 e concernente: «Appello alla mobilitazione per la pace in Medio Oriente»;

te»;

Atteso che la suddetta mozione è stata inserita nell'ordine del giorno dei lavori consiliari ai sensi dell'art. 69 - comma terzo - del regolamento interno;

Udita l'illustrazione di tale atto svolta dal consigliere Baiardini;

Uditi gli interventi dei consiglieri regionali resi a titolo di dichiarazioni di voto;

Visto il regolamento interno del Consiglio regionale;

Visto lo statuto regionale;

Con 16 voti favorevoli e 1 di astensione espressi nei modi di legge dai 17 consiglieri presenti e votanti

delibera:

— di approvare il seguente ordine del giorno:

«Premesso che le Confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil promuovono una mobilitazione generale per la pace organizzando una manifestazione nazionale a Perugia il 20 aprile;

Considerati gli obiettivi che tale mobilitazione intende promuovere:

— chiedere all'Europa e agli Stati Uniti e alla comunità internazionale di adottare iniziative comuni affinché lo Stato di Israele ponga termine all'illegale occupazione dei territori palestinesi, all'assedio e ai bombardamenti delle città, alle quotidiane umiliazioni del popolo palestinese;

— chiedere ai palestinesi la condanna e la rinuncia agli atti di terrorismo che tante vittime innocenti hanno provocato tra la popolazione israeliana e che portano, vittime del terrore, tanta parte della civile Israele a schierarsi dalla parte della ritorsione;

— che si formi una forza di interposizione che garantisca una effettiva tregua nella sicurezza dei due popoli;

— che si riconosca ad ambedue i popoli pari dignità, diritti e sicurezza come anche recentemente è stato più volte sottolineato dalle risoluzioni dell'Onu;

Auspicato che l'adesione e la partecipazione ad iniziative su tali questioni portino ad una comune coscienza, un comune sentire che ripudi definitivamente la guerra, la violenza ed il terrorismo come mezzo di risoluzione dei conflitti tra i due popoli.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO REGIONALE

aderisce alla manifestazione nazionale promossa da Cgil, Cisl e Uil a Perugia il 20 aprile e alla marcia straordinaria della pace Perugia-Assisi del 12 maggio».

Consigliere segretario
Marco Fasolo

Presidente
Il Vice presidente
VANNIO BROZZI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 marzo 2002, n. 362.

L.R. n. 27/01 concernente norme in materia di divieto di detenzione ed utilizzazione di esche avvelenate. Linee di indirizzo e coordinamento vincolanti.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale alla sanità e servizi sociali;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di Servizio;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare le linee di indirizzo e coordinamento vincolanti, in materia di applicazione della legge regionale 22 ottobre 2001, n. 27, allegata al presente atto, che diventano parte integrante e sostanziale;

3) di dare mandato al Servizio V - Prevenzione e sanità pubblica della Direzione regionale sanità e servizi sociali di apportare eventuali modifiche ed integrazioni, ove si rendessero necessarie;

4) di pubblicare la presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Il Relatore
Rosi

La Presidente
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: L.R. n. 27/01 concernente norme in materia di divieto di detenzione ed utilizzazione di esche avvelenate. Linee di indirizzo e coordinamento vincolanti.

La legge regionale 22 ottobre 2001, n. 27, detta norme in materia di divieto di detenzione ed utilizzazione di esche avvelenate. La legge prevede, al comma 3 dell'art. 2, che le aree interessate da attività di derattizzazione autorizzate dal Comune competente, fatta eccezione delle aree relative

a locali, fabbricati, abitazioni, depositi, opifici e cantieri di lavoro, siano segnalate con apposita tabellazione contenente l'indicazione della presenza del raticida e gli elementi identificativi del responsabile del trattamento. La stessa legge prevede inoltre, al comma 1 dell'art. 6, che il medico veterinario, che accerti l'avvelenamento di specie animale e domestica o selvatica, deve darne comunicazione alla Polizia provinciale, all'Az. USL e al sindaco del Comune, ove è stato rinvenuto l'animale, utilizzando apposita scheda. Per l'esame dei campioni tissutali e del contenuto gastrico degli animali avvelenati o eventuali parti di esche avvelenate, sono attivati i laboratori dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche. Il comma 2 dell'art. 7 della legge prevede che con atto regionale vengano definite le modalità di accesso agli esami sopra citati, da parte dei medici veterinari e delle Az. USL, nonché le modalità e i termini delle analisi, gli obblighi di comunicazione alla polizia provinciale, alle AZ. USL ed al sindaco, la copertura delle spese. Con atto regionale vanno anche definite le caratteristiche della tabellazione di cui al comma 3 dell'art. 2 (indicazione della presenza di raticida ed elementi identificativi del responsabile del trattamento, in luoghi diversi da locali, fabbricati, abitazioni, depositi, opifici e cantieri di lavoro) e delle schede di cui al comma 1 dell'art. 6 (comunicazione del veterinario di avvelenamento di specie animale domestica o selvatica, fatta alla polizia provinciale, all'Az. USL e al sindaco). A tal fine è stata convocata una riunione dal Servizio V - Prevenzione e sanità pubblica della Direzione regionale sanità e servizi sociali, con la partecipazione dei rappresentanti dei Servizi veterinari e dei Servizi di disinfezione e derattizzazione delle ASL, degli Ordini dei medici veterinari delle province di Perugia e Terni, dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche e delle Amministrazioni provinciali di Perugia e Terni. In questa riunione il dirigente responsabile del Servizio V, Dott. Gonario Guaitini, ha tra l'altro proposto, in relazione ad alcuni quesiti già avanzati da operatori delle Aziende USL e da privati, che nell'atto di indirizzo regionale venisse specificato che la comunicazione di cui all'art. 2 comma 2, da presentare 15 giorni prima dell'intervento fosse riferito ai programmi ordinari di derattizzazione concordati con i Comuni, Enti o privati mentre per quanto concerne gli interventi straordinari, quali quelli dovuti a situazioni contingibili ed urgenti, o comunque di improvvisa modifica del programma ordinario già inviato, venissero comunicati almeno 24 ore prima dell'intervento.

Dopo una prima discussione generale, il dott. Guaitini ha proposto di formare un gruppo ristretto per l'elaborazione di una bozza di proposta, da esaminare poi in una ulteriore riunione plenaria. Tale proposta è stata accolta unanimemente ed il gruppo di lavoro è risultato così formato:

Dott. Gianfranco Tanzilli, Regione dell'Umbria;

Dott. Anna Rita Flamini, Regione dell'Umbria;

Dott. Guglielmo Speranzoni, Az. USL n. 4;

Dott. Alessandro Di Giulio, Az. USL n. 2;

Dott. Ubaldo Bicchielli, Az. USL n. 3;

Dott. Vincenzo Grelloni, Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche;

Dott. Naceur Haouet, Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche;

Dott. Giampaolo Asdrubali, Ordine dei medici veterinari di Perugia;

Dott. Gerardo Roscini, polizia provinciale.

Il documento elaborato dal Gruppo di Lavoro, previo invio preventivo, è stato esaminato nella riunione che si è tenuta presso la Direzione regionale sanità e servizi sociali

il 18 marzo u.s., ed è stato approvato, con modifiche, da tutti i partecipanti.

Alla luce di ciò queste linee guida vincolanti di indirizzo e coordinamento, allegate all'atto istruttorio, e che riguardano in particolare:

a) applicazione dell'art. 2 della legge regionale 22 ottobre 2001 concernente norme in materia di divieto di detenzione ed utilizzazione di esche avvelenate;

b) modalità di accesso per gli esami dei campioni tissutali e del contenuto gastrico degli animali avvelenati o eventuali parti di esche avvelenate, presso i laboratori dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, da parte dei medici veterinari e delle Aziende USL, termini delle analisi, obblighi comunicazione alla Polizia provinciale alle Aziende UISL ed al sindaco, e copertura delle spese;

c) caratteristiche tipo della tabellazione, di cui al comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 27/01 (trattamento di derattizzazione in luoghi diversi da locali, fabbricati, abitazioni, depositi, opifici e cantieri di lavoro);

d) caratteristiche delle schede di cui al comma 1 dell'art. 6 (comunicazione, da parte del veterinario, di avvelenamento di specie animale domestica o selvatica, fatta alla Polizia provinciale, all'Azienda USL e al sindaco entro 24 ore dalla data di accertamento dell'avvelenamento);

e) caratteristiche della tabella di cui al comma 2 dell'art. 5 (segnalazione di pericolo in aree sottoposte a bonifica);

— si sottopongono all'approvazione della Giunta regionale.

Perugia, li 20 marzo 2002

Gli istruttori
F.to ANNA RITA FLAMINI
F.to GIANFRANCO TANZILLI

ALLEGATO A

REGIONE UMBRIA
DIREZIONE REGIONALE ALLA SANITÀ
E SERVIZI SOCIALI
SERVIZIO V - PREVENZIONE E SANITÀ PUBBLICA

L.R. 22 ottobre 2001, n. 27, «Norme in materia di divieto di detenzione ed utilizzazione di esche avvelenate». Linee vincolanti di indirizzo e coordinamento.

Premessa.

• La legge regionale 22 ottobre 2001, n. 27, detta norme in materia di divieto di detenzione ed utilizzazione di esche avvelenate.

Tale legge intende tutelare la salute pubblica umana ed animale, nonché l'ambiente, dal rischio di avvelenamento di specie animali domestiche o selvatiche, nonché dal rischio di inquinamento ambientale, dovuti all'uso o all'abbandono di bocconi o esche avvelenate.

• Le presenti linee di indirizzo e coordinamento individuano:

— le modalità di comunicazione degli interventi;

— le modalità di accesso agli esami di laboratorio presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche da parte dei medici veterinari liberi professionisti e dipendenti delle Az. USL;

— le modalità e i termini delle analisi nonché la copertura delle relative spese, comprese quelle di spedizione;

— le caratteristiche delle tabelle di cui all'art. 2, comma 3 (trattamento di derattizzazione in luoghi diversi da locali, fabbricati, abitazioni, depositi, opifici e cantieri di lavoro) e delle schede di cui all'art. 6 comma 1 (comunicazione, da parte del veterinario, di avvelenamento di specie animale domestica o selvatica, fatta alla polizia provinciale, all'Az. USL e al sindaco entro 24 ore dalla data di accertamento dell'avvelenamento) della L.R.27/2001;

— le caratteristiche delle schede da utilizzare per l'invio all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche dell'animale avvelenato o di campioni utili per l'identificazione dell'eventuale veleno;

— le caratteristiche della tabella di cui al comma 2 dell'art. 5 (segnalazione di pericolo in aree sottoposte a bonifica).

Modalità di comunicazione degli interventi.

• I privati cittadini o le ditte o gli Enti che intendono usare esche raticide pronte all'uso in locali chiusi, fabbricati, abitazioni, depositi, opifici e cantieri e relative pertinenze recintate, in caso di necessità urgente riferita al trattamento per profilassi in caso di rischio igienico rilevante di trasmissione di malattie infettive (per es. in industrie alimentari, scuole, ospedali, ecc.), debbono comunicare il proprio intervento, tramite fax o e-mail, al Comune interessato e al Servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione dell'Az. USL competente, almeno 24 ore prima del trattamento, con la descrizione sintetica della durata del trattamento, del prodotto utilizzato e delle aree interessate. Il Comune provvederà ad inserire in apposito registro l'intervento comunicato. I Servizi pubblici di disinfestazione dovranno comunicare le attività di derattizzazione all'ufficio comunale che detiene il registro degli interventi a norma dell'art. 2 comma 4.

• I privati cittadini o le ditte o gli Enti o Servizi pubblici di disinfestazione che intendono esercitare attività di derattizzazione ordinaria, anche nell'ambito di piani e programmi di attività, debbono comunicare, tramite raccomandata, al Comune interessato e al Servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione dell'Az. USL competente, almeno 15 giorni prima del trattamento, il proprio intervento, con la descrizione sintetica della durata del trattamento, del prodotto utilizzato e delle aree interessate. Il Comune provvederà ad inserire in apposito registro l'intervento comunicato. La Az. USL provvederà ad esercitare la propria attività di vigilanza, anche a campione, sugli interventi comunicati.

Modalità di accesso per gli esami dei campioni, presso i laboratori dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche; termini delle analisi; obblighi di comunicazione; copertura delle spese

• I medici veterinari liberi professionisti e dipendenti delle Az.USL che abbiano accertato l'avvelenamento di specie animale domestica o selvatica, e ne abbiano data comunicazione ai sensi dell'art. 6, comma 1 entro 24 ore alla Polizia provinciale, alla Az.USL ed al sindaco del Comune dove è stato rinvenuto l'animale, debbono inviare all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche l'animale o qualsiasi campione utile per l'identificazione dell'eventuale veleno (campioni tissutali, contenuto gastri-

co dell'animale, eventuali parti di esche avvelenate) accompagnati dalla scheda di accettazione in uso presso l'Istituto stesso nonché dalla relativa scheda di cui all'allegato 4 o 5 del presente documento.

• I tempi di risposta delle analisi verranno comunicati dall'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche entro i seguenti termini, dalla data di accettazione dei campioni:

esame anatomico-patologico = 3 giorni;

esame tossicologica

- arsenico, stricnina = 10 giorni;
- anticoagulanti, DNOC, organofosforici-carbammati, erbicidi triazinici, = 15 giorni;
- fosforo di zinco, metaldeide, cloralosio, crimidina, cianuri, clorati, paraquat, imidaclopride = 7 giorni;
- Il rapporto di prova verrà inviato a cura dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche

alla Polizia provinciale, alla AZ. USL ed al sindaco del Comune ove è stato rinvenuto l'animale, oltre che al medico veterinario libero professionista (se il campione risulta spedito da questi), tramite fax o e-mail.

Copertura delle spese

• Per le spese concernenti gli esami effettuati dall'Istituto zooprofilattico, che si riferiscono alle prestazioni richieste da veterinari liberi professionisti, e relative a quanto previsto dalla legge 27/2001, si provvede secondo le cifre previste dal tariffario delle prestazioni di competenza dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.

• La spedizione delle carcasse o dei campioni sarà effettuata gratuitamente per il tramite dei competenti Servizi veterinari delle Az. USL; su richiesta, anche quelli provenienti dai medici veterinari liberi professionisti.

• Per eventuali spese attualmente non previste si rinvia a successivo atto.

ALLEGATO 1

REGIONE UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE ALLA SANITÀ E SERVIZI SOCIALI

Servizio V - Prevenzione e sanità pubblica

Caratteristiche tipo della tabellazione di cui al comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 27/01 (trattamento di derattizzazione in luoghi diversi da locali, fabbricati, abitazioni, depositi, opifici e cantieri di lavoro).

TABELLA TIPO A (ESCHE IN FOGNATURA)

COMUNE DI _____

AZ.USL _____

DITTA/ENTE (che effettua il trattamento) _____

SEDE _____

N.TELEFONO _____

ESCHE RODENTICIDE COLLOCATE IN FOGNATURA

— NON TOCCARE EVENTUALI ESCHÉ

— TENERE I CANI AL GUINZAGLIO O CON LA MUSERUOLA

— ANTIDOTO: _____

— DATA DI INIZIO DEL TRATTAMENTO: _____

REGIONE UMBRIA
DIREZIONE REGIONALE ALLA SANITÀ E SERVIZI SOCIALI
Servizio V - Prevenzione e sanità pubblica

Caratteristiche tipo della tabellazione di cui al comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 27/01 (trattamento di derattizzazione in luoghi diversi da locali, fabbricati, abitazioni, depositi, opifici e cantieri di lavoro).

TABELLA TIPO B (ESCHE IN ATTREZZATURA ESTERNA)

COMUNE DI _____

AZ.USL _____

DITTA/ENTE (che effettua il trattamento) _____

SEDE _____

N.TELEFONO _____

MONITORAGGIO RODITORI INFESTANTI

LA SICUREZZA ED IL BUON ESITO DELLA DERATTIZZAZIONE IN ATTO DIPENDONO DALL'INTEGRITÀ DI QUESTA ATTREZZATURA.

SI INVITA LA POPOLAZIONE A COLLABORARE RISPETTANDO TALE STRUMENTO ED INFORMANDO LA DITTA O ENTE CHE EFFETTUA IL TRATTAMENTO IN CASO DI MANOMISSIONE.

ANTIDOTO: _____

DATA INIZIO TRATTAMENTO: _____

REGIONE UMBRIA
DIREZIONE REGIONALE ALLA SANITÀ E SERVIZI SOCIALI
Servizio V - Prevenzione e sanità pubblica

Caratteristiche della scheda di cui al comma 1 dell'art. 6 (comunicazione, da parte del veterinario, di avvelenamento di specie animale domestica o selvatica, fatta alla polizia provinciale, all'Az. USL e al sindaco entro 24 ore dalla data di accertamento dell'avvelenamento).

(Veterinario che accerta l'avvelenamento) DR _____

(residenza)via/località _____

Comune _____

telefono _____

specie animale avvelenata (specificare se domestica o selvatica): _____

luogo e nominativo della persona che rinviene l'animale: _____

data di rinvenimento: _____

data di accertamento di avvelenamento: _____

presunta località di avvelenamento: _____

eventuale zona di derattizzazione presente: _____

diagnosi: _____

note : _____

nome _____ cognome _____

data _____

firma

REGIONE UMBRIA
DIREZIONE REGIONALE ALLA SANITÀ E SERVIZI SOCIALI
Servizio V - Prevenzione e sanità pubblica

Scheda per l'invio all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche dell'animale avvelenato o di campioni utili per l'identificazione dell'eventuale veleno

SCHEDA ANAMNESTICA

SOSPETTO AVVELENAMENTO
(compilazione a cura del richiedente)

N° accettazione _____ -

ANIMALE CONTENUTO VISCERI

CANE GATTO ALTRA SPECIE ANIMALE _____

Età _____ Razza _____ Sesso M F

di proprietà randagio sconosciuto altro _____

SE CANE:

caccia tartufo affezione guardia/difesa altro _____

Località in cui si sospetta l'ingestione dell'esca avvelenata _____

Avvelenamento avvenuto battuta di caccia
 ricerca tartufo
 passeggiata
 casa - giardino - recinto
 altro _____

Ultimo pasto somministrato dal detentore dell'animale _____

L'animale è stato visto ingerire altro materiale No Si (natura del materiale: _____)

Sintomi manifestati prima della morte: _____

Si è a conoscenza di altri casi di avvelenamento avvenuti in zona No Si
Quando sono avvenuti? _____

Si è a conoscenza della causa degli avvelenamenti No Si
Se si, quale _____

Nome _____ Cognome _____

Data _____

firma

REGIONE UMBRIA
DIREZIONE REGIONALE ALLA SANITÀ E SERVIZI SOCIALI
Servizio V - Prevenzione e sanità pubblica

Schede per l'invio all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche di esca o boccone avvelenato per l'identificazione dell'eventuale veleno.

ESCA/BOCCONE AVVELENATO

N° accettazione _____

Luogo di ritrovamento (comune, località) _____

Data di ritrovamento _____

Sono stati rinvenuti altri bocconi avvelenati in zona No Si

Se si, quando _____ quanti (numero) _____

Natura del veleno _____

Si è a conoscenza di altri casi di avvelenamento avvenuti in zona No Si

Quando sono avvenuti? _____

Si è a conoscenza della causa degli avvelenamenti No Si

Se si, quale _____

Nome _____ Cognome _____

Data _____

firma

REGIONE UMBRIA
DIREZIONE REGIONALE ALLA SANITÀ E SERVIZI SOCIALI
Servizio V - Prevenzione e sanità pubblica

Caratteristiche tipo della tabellazione di cui al comma 2 dell'art. 5 della L.R. n. 27/01 (avviso segnalante il pericolo in zone recintate sottoposte a bonifica).

PROVINCIA DI _____

PERICOLO !

ZONA SOTTOPOSTA A BONIFICA PER PRESENZA DI ESCHE AVVELENATE

L.R. 27/01 art. 5 comma 2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
3 aprile 2002, n. 407.

Piano di sviluppo rurale 2000/2006. Avviso pubblico misura 1.1.4. «Insediamento giovani agricoltori». Disposizioni procedurali - Testo coordinato 2002. Modifica tempo presentazione domande.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale attività produttive;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di Servizio, ai sensi dell'art. 21 c.3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di prendere atto che ai sensi del Reg. (CE) n. 1763 della Commissione del 6 settembre 2001 la decisione individuale in merito all'aiuto deve essere adottata entro dodici mesi dal momento dell'insediamento;

3) di decidere di conseguenza che per lo svolgimento dei vari adempimenti, è congruo concedere ai giovani insediati, in luogo dei trenta giorni stabiliti con D.G.R. 197/2002, un tempo di 180 giorni per la presentazione della domanda di aiuto;

4) di modificare, la D.G.R. n. 197 del 27 febbraio 2002 all'art. 8 Paragrafo 8.2 primo e secondo comma come segue: «Le domande dei giovani che intendono insediarsi dovranno pervenire, con le modalità previste dai precedenti punti del presente avviso, entro centoottanta giorni dal primo insediamento, calcolati dalla data di iscrizione al registro delle imprese agricole presso la Camera di commercio. Per il giovane che si insedia nell'ambito di società i centoottanta giorni vengono calcolati dalla data di presentazione della denuncia di variazione societaria al registro delle imprese agricole presso la Camera di commercio.

Per il giovane agricoltore che si insedia nell'ambito di una Società Cooperativa a r.l. la domanda dovrà essere presentata entro centoottanta giorni dalla data di registrazione del giovane nel libro soci»;

5) di decidere che ai fini della definizione delle graduatorie, relative agli insediamenti avvenuti durante il corso di un anno solare verranno prese in considerazione

le domande pervenute entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Le domande di giovani agricoltori pervenute oltre la data del 31 gennaio, parteciperanno alle graduatorie dell'anno di presentazione della domanda;

6) di prendere atto che le modifiche di cui sopra debbano trovare applicazione per le domande presentate a far data dal 6 settembre 2001;

7) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria.

Il Relatore
Bocci

La Presidente
LORENZETTI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
3 aprile 2002, n. 409.

L.R. 25 gennaio 2002, n. 1 - Modalità di applicazione. Linee di indirizzo.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale attività produttive;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto, ai sensi dell'art. 21 c.3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal Direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2. di fare proprie le decisioni emerse dai lavori della apposita commissione di lavoro costituita per disciplinare le modalità di attuazione della legge in oggetto stabilendo che:

- i requisiti previsti dalla L.R. 25 gennaio 2002, n. 1, debbano essere posseduti alla data del 1° gennaio 2002;

- la presentazione delle domande da parte degli interessati in possesso dei requisiti avvenga entro il 31 maggio 2002;

- le Comunità montane provvedano all'invio al Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana della documentazione necessaria

alla formulazione della graduatoria entro il 30 giugno 2002;

- l'incentivo oggetto della presente legge riguarderà esclusivamente gli operai forestali riconosciuti attraverso il monitoraggio effettuato dalla Regione sulla base quanto stabilito dal Protocollo di intesa Regione-Comunità montane di cui alla D.G.R. 6062 del 22 settembre 1993;

- l'idonea documentazione medica - prevista all'art. 3 della stessa legge - è costituita da un certificato rilasciato dal medico competente previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, incaricato dalla Comunità montana di appartenenza;

- l'anzianità contributiva sia certificata da apposita visura dell'INPS o, in alternativa e/o a completamento, da idonea certificazione della Comunità montana di appartenenza;

- nel caso di situazioni di parità in graduatoria - che potranno verificarsi per i soggetti collocati negli ultimi posti della stessa per esaurimento dei finanziamenti - verrà data priorità ai dipendenti delle Comunità montane per le quali siano previsti obblighi di riduzione della dotazione del personale così come stabilito con D.G.R. che nell'o.d.g. precede;

3. di invitare le Comunità montane a dare la più ampia diffusione del presente atto nei confronti degli operai forestali assunti a tempo indeterminato, attualmente in servizio;

4. di dare mandato al dirigente del Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana di espletare tutti gli adempimenti necessari alla formulazione della graduatoria unica regionale nonché alla conseguente ripartizione del fondo denominato «Accelerazione del processo di riduzione della manodopera forestale regionale delle Comunità montane» tra le Comunità montane stesse;

5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Il Relatore
Bocci

La Presidente
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **L.R. 25 gennaio 2002, n. 1 - Modalità di applicazione. Linee di indirizzo.**

La sottoscritta dott.ssa agr. M. Chiara Menagualè;

Premesso che in data 8 gennaio 2001, tra Regione, UNCEM ed Organizzazioni sindacali di categoria è stato siglato un protocollo d'intesa che, tra l'altro sancisce il blocco del turn-over fino a quando la consistenza della manodopera forestale delle Comunità montane non sarà scesa al di sotto delle cinquecento unità complessive.

Stante il fatto che alla data del protocollo d'intesa gli operai forestali risultavano seicentoventisei unità, ne consegue, che le 126 unità risultanti in esubero dovranno essere riassorbite;

Vista la nota dell'UNCEM prot. n. 286 del 6 marzo 2002 con la quale, sulla base degli accordi intervenuti tra le nove Comunità montane, vengono individuate e precisate numericamente le necessità di riduzione della manodopera forestale per ciascuna Comunità montana;

Tenuto conto che della nota dell'UNCEM la Giunta regionale ha preso atto con deliberazione posta all'ordine del giorno nella seduta odierna al numero che precede;

Vista la L.R. 25 gennaio 2002, n. 1, relativa all'accelerazione del processo di riduzione della manodopera forestale mediante l'attribuzione di una somma «una tantum» a favore di coloro che risultino parzialmente inidonei alle mansioni loro assegnate e presentino un'anzianità contributiva pari a 31 o 32 anni e/o un'età inferiore a tre o quattro anni rispetto al limite massimo previsto per il collocamento a riposo obbligatorio;

Visto l'art. 4 che demanda ad apposite determinazioni della Giunta regionale, di concerto con le CC.MM., la disciplina delle modalità di attuazione della legge;

Visto, altresì, l'art. 5 con il quale è dato incarico alla Giunta stessa di ripartire annualmente, tra le Comunità montane, la somma destinata alle finalità della legge;

Ritenuto, pertanto, che si debbano disciplinare le modalità di attuazione della stessa;

Considerato che la concertazione con le Comunità montane, prevista dallo stesso art. 4, su richiesta di queste ultime, si è concretizzata con l'istituzione di un'apposita commissione della quale hanno fatto parte il dirigente del Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana, due rappresentanti dell'UNCEM, un rappresentante delle Organizzazioni sindacali di categoria, un medico, specializzato in medicina del lavoro ed un rappresentante del Servizio regionale sviluppo della risorsa umana e qualità del lavoro;

Ritenuto di dover precisare alcune questioni, la chiarezza delle quali, risulta indispensabile per l'applicazione della legge in oggetto:

- la finalità è quella di ridurre il numero complessivo della manodopera forestale assunta a tempo indeterminato che presenti i requisiti previsti dall'art. 3 della stessa legge;

- la parziale inidoneità al lavoro deve essere certificata dal medico competente previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, incaricato dalla Comunità montana di appartenenza;

- l'anzianità contributiva deve essere certificata da apposita visura dell'INPS o, in alternativa e/o a completamento, da idonea certificazione della Comunità montana di appartenenza;

- la manodopera forestale alla quale sono diretti gli incentivi previsti dalla legge in oggetto è quella risultante dal monitoraggio trimestrale effettuato dalla Regione sulla base di quanto stabilito dal protocollo di intesa Regione-Comunità montane di cui alla D.G.R. 6062 del 22 settembre 1993. Sono presi in considerazione pertanto esclusivamente gli operai forestali riconosciuti dalla Regione stessa;

- i requisiti sopra indicati per fruire degli incentivi dovranno essere posseduti alla data del 1° gennaio 2002;

Considerato che qualora si riscontrino situazioni di parità nella graduatoria - che potranno verificarsi per i soggetti collocati negli ultimi posti della stessa per esaurimento dei finanziamenti - costituirà titolo preferenzia-

le per l'ammissione ai benefici l'appartenenza ad una delle Comunità montane che presentano manodopera forestale maggiormente in esubero come evidenziato dalla deliberazione già citata posta all'ordine del giorno dell'odierna seduta;

Ritenuto, inoltre, che gli interessati in possesso dei requisiti sopra indicati debbano presentare domanda per la concessione degli incentivi alla Comunità montana di appartenenza, entro il 31 maggio 2002;

Ritenuto che, alla verifica del possesso dei requisiti, all'istruttoria delle domande ed alla trasmissione al Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana della documentazione necessaria alla formulazione della graduatoria regionale, come previsto dall'art. 5 della legge provvederà ogni singola Comunità montana per gli operai forestali di appartenenza entro il 30 giugno 2002;

Ritenuto opportuno invitare le Comunità montane a dare ampia diffusione dei contenuti del presente atto nei confronti degli operai forestali assunti a tempo indeterminato, attualmente in servizio, destinatari delle disposizioni della legge in oggetto;

Preso atto della necessità di dare mandato al dirigente del Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana di espletare gli adempimenti necessari alla formulazione della graduatoria unica regionale nonché alla conseguente ripartizione del fondo denominato «Accelerazione del processo di riduzione della manodopera forestale regionale delle Comunità montane» tra le Comunità montane stesse;

Per tutto quanto sopra esposto si esprime parere favorevole affinché la Giunta regionale deliberi di:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
3 aprile 2002, n. 411.

Amministrazione separata dei beni d'uso civico di Norcia e Case Sparse in comune di Norcia. Nomina del commissario regionale straordinario.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale attività produttive;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di Servizio, ai sensi dell'art. 21 c.3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di nominare commissario regionale straordinario dell'Amministrazione separata dei beni d'uso civico di Norcia e Case Sparse il sig. Funari Luciano residente in Norcia;

3) di incaricare il suddetto commissario a:

- procedere alla verifica ed all'eventuale sistemazione della situazione amministrativa e contabile dell'Ente;

- valutare la possibilità di ricostituire il Consiglio d'Amministrazione indicando nuove elezioni, o, in caso contrario proporre lo scioglimento dell'Ente;

4) di nominare il commissario, per un periodo di dodici mesi, salvo proroga, a decorrere dalla pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

5) di far carico al commissario di relazionare, ogni quadrimestre, al Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana, sullo stato della gestione ed amministrativo dell'Ente;

6) di fissare il compenso complessivo, per la durata dell'incarico, in euro 500;

7) di stabilire che il compenso al commissario è interamente a carico dell'Ente;

8) di dare mandato al Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana, di provvedere a tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente atto;

9) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Il Relatore
Bocci

La Presidente
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Amministrazione separata dei beni d'uso civico di Norcia e Case Sparse in comune di Norcia. Nomina del commissario regionale straordinario.

Il sottoscritto Bruno Moretti, funzionario regionale responsabile della Sezione usi civici;

Visto l'art. 21 del regolamento interno della Giunta regionale;

Visto il provvedimento n. 445 del 12 marzo 2002 con il quale il Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali ha annullato la deliberazione n. 1 del 15 febbraio 2002 dell'Amministrazione separata dei beni d'uso

civico di Norcia e Case Sparse in comune di Norcia;

Preso atto che la suddetta deliberazione era relativa alla nomina del Comitato di amministrazione eletto nelle elezioni del 15 ottobre 2001;

Rilevato che l'atto è stato annullato per il mancato raggiungimento del «quorum» elettorale previsto dalle vigenti normative;

Considerato che è necessario, essendo l'Ente sprovvisto di amministrazione, procedere alla nomina di un commissario regionale straordinario;

Ritenuto che il commissario debba essere nominato per dodici mesi, salvo proroga, con compenso a carico dell'Ente;

Visto il telegramma del sindaco del Comune di Norcia, acquisito agli atti del Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana, al protocollo n. 8379, del 21 febbraio 2002, con il quale proponeva, in caso di annullamento della suddetta deliberazione n. 1/2002, a commissario dell'Ente il sig. Funari Luciano nato a Norcia il 21 novembre 1961 e residente in Norcia Case Sparse n. 263;

Ritenuto che nulla osta alla nomina del sig. Luciano Funari a commissario regionale straordinario dell'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Norcia e Case Sparse;

Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Visto il regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332;

Vista la L.R. n. 1 del 17 gennaio 1984;

Ritenuto che sussistano gli elementi ed i presupposti propone che la Giunta regionale deliberi:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO VI - ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 20 marzo 2002, n. 2242.

Autorizzazione ad effettuare pubblicità sanitaria alla dott.ssa Anna Lanuti - Via Verdi n. 24, Gubbio (PG).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Vista la richiesta presentata dalla dott.ssa Anna Lanuti, medico odontoiatra, nata a Gubbio il 31 luglio 1975 ed ivi residente in Largo Donizetti n. 9, codice fiscale: LNT NNA 75L71 E256W, titolare dell'ambulatorio di odontoiatria, con sede in via Verdi, 24 - Gubbio (PG), partita IVA: 02498730544, autorizzato con determinazione dirigenziale n. 9330 del 12 ottobre 2001, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare pubblicità sanitaria consistente in:

a) due targhe, ciascuna di dimensioni 60X100 cm. con il seguente testo:

Ambulatorio odontoiatrico - Direttore sanitario dr.ssa Anna Lanuti - odontoiatra - Aut. Reg.le N. del

b) insegna di dimensioni 100X200 cm. con il testo di cui al punto a);

c) inserzione su elenco telefonico, Pagine gialle e Pagine utili di Perugia e Provincia del testo di cui al punto a).

I caratteri del testo da riportare sulla targa dovranno essere «a stampatello» e di grandezza non superiore a cm. 12 (art. 2, comma 2, D.M. 16 settembre 1994, n. 657).

Le inserzioni dovranno occupare uno spazio non superiore a 50 centimetri quadrati (di norma cm 5 x cm 10), avere carattere e colore tipografico conformi a quelli normalmente usati e non devono contenere riquadri e sottolineature volti ad evidenziare il testo delle inserzioni medesime (art. 4, comma 1, D.M. 16 settembre 1994, n. 657);

Visto il parere favorevole all'accoglimento della richiesta datato 11 febbraio 2002, prot. n. 452, espresso dalla Federazione regionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri dell'Umbria, acquisito ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 175, modificata con legge 26 febbraio 1999, n. 42;

Visto il decreto 16 settembre 1994, n. 657;

Visto il D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229;

Constato l'avvenuto pagamento da parte del richiedente della tassa di concessione regionale di cui alla L.R. 28 maggio 1980, n. 57 - n. d'ordine 6 - voce 28/A - e successive integrazioni e modifiche, pari ad € 26,34 (ricevuta postale del 12 marzo 2002);

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. La dott.ssa Anna Lanuti, medico odontoiatra, nata a Gubbio il 31 luglio 1975 ed ivi residente in Largo Donizetti n. 9, Codice fiscale: LNT NNA 75L71 E256W, titolare dell'ambulatorio di odontoiatria, con sede in via Verdi, 24 - Gubbio (PG), Partita IVA: 02498730544, è autorizzata ad effettuare la seguente pubblicità sanitaria, relativa al presidio sopra indicato, con il vincolo della osservanza di quanto prescritto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 175 e successive modificazioni e integrazioni e dal D.M.S. 16 settembre 1994, n. 657, e segnatamente con l'indicazione del nome e del cognome del responsabile sanitario del presidio nonché degli estremi della presente determinazione del dirigente regionale, consistente in:

a) due targhe, ciascuna di dimensioni 60x100 cm. con il seguente testo:

Ambulatorio odontoiatrico - Direttore sanitario dr.ssa Anna Lanuti - odontoiatra - Aut. reg.le n. del

b) insegna di dimensioni 100X200 cm. con il testo di cui al punto a);

c) inserzione su elenco telefonico, Pagine gialle e Pagine utili di Perugia e Provincia del testo di cui al punto a).

I caratteri del testo da riportare sulla targa dovranno essere «a stampatello» e di grandezza non superiore a cm. 12 (art. 2, comma 2, D.M. 16 settembre 1994, n. 657).

Le inserzioni dovranno occupare uno spazio non superiore a 50 centimetri quadrati (di norma cm 5 x cm 10), avere carattere e colore tipografico conformi a quelli normalmente usati e non devono contenere riquadri e sottolineature volti ad evidenziare il testo delle inserzioni medesime (art. 4, comma 1, D.M. 16 settembre 1994, n. 657).

2. Qualsiasi variazione in ordine al testo pubblicitario sopra specificato dovrà essere oggetto di nuova autorizzazione.

3. Il presidio in oggetto sarà tenuto al pagamento della tassa di rinnovo annuale prevista dalla citata L.R. 57/80 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo al corrente, nella misura prevista dalle tariffe aggiornate.

4. Il presente atto sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione.

5. Di dichiarare che la presente determinazione non è atto di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, li 20 marzo 2002

Il dirigente responsabile del servizio
ANTONIO PERELLI

DIREZIONE REGIONALE CULTURA, TURISMO, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO - SERVIZIO MUSEI E BENI CULTURALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22 marzo 2002, n. 2503.

LL.RR. 20 maggio 1986, n. 19 (e successive modificazioni) e 3 maggio 1990, n. 37. Programma annuale di riparto dei contributi per il finanziamento di interventi nel settore dell'edilizia bibliotecaria e archivistica. Anno 2001.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Vista la determinazione dirigenziale n. 11046 del 23 novembre 2001 con cui il dirigente responsabile del Servizio fa propria la proposta di «Piano di riparto annuale dei contributi per il finanziamento di interventi nel settore dell'edilizia bibliotecaria e archivistica. Anno 2001»;

Tenuto conto che l'atto suddetto è stato inviato al Presidente della Giunta regionale con nota prot. n. 789/V del 15 gennaio 2002, affinché lo trasmettesse al Presidente del Consiglio regionale, come previsto dall'art. 47 del regolamento interno della Giunta regionale, per l'acquisizione del parere di competenza della commissione consiliare, così come previsto dall'art. 3 della L.R. 19/86 e successive modificazioni;

Vista la nota pervenuta dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale in data 25 febbraio 2002 prot. reg. n. 3772/V, con la quale si evidenzia che l'art. 1 della L.R. n. 23 del 20 agosto 2001 ha disposto la soppressione dei pareri delle commissioni consiliari permanenti sugli atti di gestione divenuti di competenza dei dirigenti regionali e che pertanto non verrà dato corso alla richiesta formulata con la nota 789/V del 15 gennaio 2002;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di approvare il «Piano di riparto annuale dei contributi per il finanziamento di interventi nel settore dell'edilizia bibliotecaria e archivistica. Anno 2001», allegato 2 alla determinazione dirigenziale n. 11046 del 23 gennaio 2001 di cui costituisce parte integrante e che prevede interventi finanziari per complessivi € 129217,52 (L. 250.200.000);

2. di dare atto che con la determinazione dirigenziale n. 11046 del 23 gennaio 2001 si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa per complessivi € 129217,52 (L. 250.200.000) a favore dei soggetti beneficiari indicati nel «Piano di riparto annuale dei contributi per il finanziamento di interventi nel settore dell'edilizia bibliotecaria e archivistica. Anno 2001»;

3. di rinviare a successivi atti la concessione formale del contributo al momento della presa d'atto da parte del Servizio regionale competente dei progetti esecutivi relativi agli interventi di cui al presente piano di riparto nei quali dovrà essere indicata anche la quota di cofinanziamento a carico dell'Ente beneficiario;

4. di precisare che le Amministrazioni beneficiarie dei contributi dovranno far pervenire la documentazione prevista dagli artt. 10, 11 e 11 bis del testo aggiornato della L.R. 19/86 così come modificato e integrato dalla L.R. 10/88, alla Direzione regionale cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro - Servizio musei e beni culturali - via Mario Angeloni, 61, 06100 Perugia, perentoriamente entro le scadenze sotto elencate e che, in carenza, si provvederà alla revoca del contributo concesso con le modalità indicate dall'art. 17 della L.R. 19/86;

a) giorni 120 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione per la presentazione in duplice copia del progetto esecutivo e dell'atto di approvazione dello stesso da parte dell'Ente beneficiario della concessione definitiva del contributo;

b) giorni 120 decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento regionale di concessione del finanziamento, per la presentazione al Servizio regionale competente del verbale di inizio e consegna dei lavori;

c) mesi 16 decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento regionale di concessione del finanziamento, per l'ultimazione dei lavori e la presentazione della rendicontazione, debitamente approvata dalla Amministrazione beneficiaria;

5. di stabilire che dell'istruttoria dei progetti esecutivi è responsabile il Servizio musei e beni culturali della Direzione regionale cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro;

6. di ricordare ai beneficiari dei contributi che i prezzi previsti nel computo metrico e riferiti alle singole categorie di lavoro, dovranno essere quelli indicati nell'elenco regionale dei prezzi in vigore e che le spese tecniche, ove previste, potranno essere liquidate sulla base delle vigenti tariffe professionali, e comunque, nella misura massima del 7 per cento del costo dell'opera per la parte ammessa al finanziamento;

7. di stabilire che i progetti esecutivi debbono essere redatti secondo quanto disposto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni e della normativa tecnica in materia di opere pubbliche ed in particolare sulle:

— barriere architettoniche ai sensi dell'art. 24 della L. 104/92 e del DPR 24 luglio 1996, n. 503 «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici»;

— norme di sicurezza antincendio ai sensi del DPR 30 giugno 1995, n. 418 «Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi»;

— norme della sicurezza degli impianti di cui alla L. 5 marzo 1990, n. 46 e del DPR 6 dicembre 1991, n. 447;

8. di stabilire, altresì, che i provvedimenti di approvazione dei progetti esecutivi da parte dei soggetti beneficiari diano atto che gli stessi sono stati redatti secondo quanto indicato al punto precedente;

9. di ricordare ai soggetti beneficiari dei contributi di cui all'*allegato A/1*, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 19/86 e dell'art. 32 della L.R. 37/90 che il mancato rispetto delle norme e dei termini sopracitati comporta la revoca del finanziamento;

10. di stabilire che, in caso di decadenza o revoca del contributo assegnato, questo verrà riassegnato secondo criteri di scelta fissati dagli atti di programmazione del settore ad uno o più da individuare prioritariamente tra quelli già beneficiari dei contributi di cui al presente piano, o tra le domande risultate ammissibili non finanziate;

11. di precisare che alla liquidazione dei contributi agli Enti beneficiari si provvederà con successivi atti, secondo quanto stabilito dall'art. 11 della L.R. 19/86;

12. di dichiarare che trattasi di atto di maggior rilevanza, ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 15/97, del regolamento interno della Giunta, e, pertanto è comunicato ai soggetti competenti per l'eventuale richiesta di riesame rimanendo sospeso nell'efficacia;

13. di pubblicare il presente atto, comprensivo dell'*al-*

legato A/1, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, lì 22 marzo 2002

Il dirigente responsabile del servizio
MASSIMO MONTELLA

(Atto amministrativo efficace dal 5 aprile 2002)

ALLEGATO A1

PROGRAMMA ANNUALE DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI
PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI NEL SETTORE
DELL'EDILIZIA BIBLIOTECARIA E ARCHIVISTICA

ANNO 2001

Comune di Castel Ritaldi

Ristrutturazione locali da adibire a biblioteca e sala conferenze, attività culturali siti al piano terra dell'edificio comunale

€ 80.567,28 (L.156.000.000)

Comune di Castel Viscardo

Completamento ristrutturazione Palazzo comunale per recupero piano soffitta da adibire a biblioteca comunale e archivio storico

€ 23.860,31 (46.200.000)

Comune di Montefalco

Adeguamento e messa a norma degli impianti presso i locali della biblioteca (sede comunale)

€ 24.789,93 (L.48.000.000)

DIREZIONE REGIONALE POLITICHE TERRITORIALI,
AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE - SERVIZIO PRO-
GRAMMI PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO - DETER-
MINAZIONE DIRIGENZIALE 29 marzo 2002, n. 2903.

L.R. 11/98 - Art. 4. Procedura di verifica. «Progetto preliminare per l'apertura di una cava di materiali inerti in loc. Vallurbana nel comune di Città di Castello (PG)»

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Vista la direttiva CEE del 27 giugno 1985, n. 337, come

modificata dalla direttiva 97/11/ce del 3 marzo 1997;

Visto il D.P.R. del 12 aprile 1996: «atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale»;

Vista la legge regionale 9 aprile 1998, n. 11: Norme in materia di impatto ambientale;

Visto il D.P.C.M. 3 settembre 1999;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 22;

Visto il D.P.C.M. 1 settembre 2000;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1302 dell'8 novembre 2000;

Vista la L.R. 2/2000;

Visto il regolamento regionale n. 4/2000;

Vista l'istanza in data 25 febbraio 2002, acquisita agli atti regionali in data 28 febbraio 2002, prot. n. 3014/IU, con la quale la ditta «S.A.I.C.A. s.r.l.», con sede in via Aretina, loc. Lerchi - Città di Castello (PG), in persona dell'amministratore unico sig. Lepri Corrado, ha richiesto la procedura di verifica di cui all'art. 4 della L.R. n. 11/98, relativa al «Progetto preliminare per l'apertura di una cava di materiali inerti in loc. Vallurbana nel comune di Città di Castello (PG)»

Visti i seguenti elaborati allegati all'istanza:

A) *Attestazione compatibilità urbanistica* rilasciata dal Comune di Città di Castello (PG) in data 7 gennaio 2002;

B) *Progetto preliminare* composto da:

Relazioni

1. Relazione illustrativa generale;
2. Relazione geologica;
3. Rapporto ambientale;
4. Relazione illustrativa del progetto di ricomposizione ambientale;

Disegni

Tav. 5 - Corografia - con sistema dei trasporti - (scala 1:25.000);

Tav. 6 - Estratto P.R.G. (scala 1:5.000);

Tav. 7 - Planimetria con strada di accesso (scala 1:5.000);

Tav. 7/a - Planimetria catastale (scala 1:2.000);

Tav. 7/b - Planimetrie indagine vegetativa, fasi di escavazione e ricomposizione ambientale (scala 1:2.000);

Tav. 8 - Schema dell'attività estrattiva (scala 1:50);

Tav. 8/a - Schema dell'attività estrattiva - Planimetria e sezioni - (scale varie);

Tav. 9 - Schema di ricomposizione ambientale (scala 1:50);

Tav. 10 - Carta geobotanica (scala 1:100.000);

Tav. 11 - Carta uso del suolo (scala 1:100.000);

Tav. 12 - Carta aree di particolare interesse naturalistico ambientale (scala 1:100.000);

Tav. 13 - Carta paesistico-ambientale - Zone di elevata densità floristico vegetazionale e di interesse naturalistico - (scala 1:100.000);

Tav. 14 - Carta degli ambiti di tutela paesistica (scala 1:100.000);

Tav. 15 - Carta degli ambiti urbani e per insediamenti produttivi (scala 1:100.000);

Tav. 16 - Carta geologica (scala 1:100.000);

Visti i pareri pervenuti da parte dei Servizi regionali di seguito indicati e depositati in originale agli atti di questo Servizio:

1. Ufficio temporaneo urbanistica, inviato con nota in data 12 marzo 2002 prot. n. 3571/IU;

2. Servizio promozione e valorizzazione sistemi naturalistici e paesaggistici, inviato con nota in data 14 marzo 2002, prot. n. 3769/IU;

3. Servizio infrastrutture viarie, ferroviarie e aeroportuali, inviato con nota in data 15 marzo 2002, prot. n. 3891/IU;

4. Servizio difesa del suolo, cave, miniere ed acque minerali, inviato con nota in data 15 marzo 2002, prot. n. 5875/IA.

Visto il rapporto istruttorio redatto dal responsabile del procedimento in data 20 marzo 2002, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto di quanto in esso contenuto e sulla base degli elementi di verifica di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 - *allegato D*);

Vista la L.R. 19 novembre 2001, n. 28 «Testo unico regionale per le foreste»;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. La non necessità di sottoporre a procedura di V.I.A., di cui all'art. 5 e seguenti della L.R. 11/98, il «Progetto preliminare per l'apertura di una cava di materiali inerti in loc. Vallurbana nel comune di Città di Castello (PG)», proposto dalla ditta «S.A.I.C.A. s.r.l.», con sede in via Aretina, loc. Lerchi - Città di Castello (PG), in persona dell'amministratore unico sig. Lepri Corrado, fermo restando quanto contenuto nei pareri riportati nel documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di disporre:

a) che copia conforme della presente determinazione venga notificata al sindaco del Comune di Città di Castello (PG);

b) che copia conforme della presente determinazione venga notificata alla ditta «S.A.I.C.A. s.r.l.», con sede in via Aretina, loc. Lerchi - Città di Castello (PG);

c) che la presente determinazione venga pubblicata per estratto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

3. di dichiarare che trattasi di atto di maggiore rilevanza, ai sensi dell'art. 21, comma 4, della L.R. n. 15/97, del regolamento interno della Giunta e delle direttive applicative e, pertanto, è comunicato ai soggetti competenti per l'eventuale richiesta di riesame rimanendo sospeso nell'efficacia.

Perugia, lì 29 marzo 2002

Il dirigente responsabile del servizio
NICOLA BERANZOLI

(Atto amministrativo efficace dal 12 aprile 2002)

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FORESTALE, FAUNISTICO-VENATORIA ED ECONOMIA MONTANA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 29 marzo 2002, n. 2904.

Liquidazione dei diritti di uso civico. Modifica ed integrazione della conciliazione stipulata dalla Comunità agraria di Castelluccio di Norcia e dall'Ente di sviluppo agricolo in Umbria ed approvata con determinazione dirigenziale n. 11055 del 23 novembre 2001.

Omissis

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di approvare, in sostituzione di quello approvato con determinazione dirigenziale n. 11055 del 23 novembre 2001, l'atto di conciliazione sottoscritto, in data 26 marzo 2002 dalla Comunità agraria di Castelluccio di Norcia e dall'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, (gestione commissariale ai sensi della L.R.35/94), ed allegato, sotto la lettera «A», al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

2. di approvare la liquidazione dei diritti di uso civico nei modi e termini riportati nell'atto di conciliazione;

3. che i terreni acquistati dalla Comunità agraria di Castelluccio di Norcia siano assoggettati alla normativa della legge n. 1766/1927;

4. che trattasi di atto emesso in osservanza del disposto dell'art. 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;

5. che il conservatore dei registri immobiliare e l'Ufficio del catasto, per espressa volontà delle parti, sono autorizzati ad eseguire le trascrizioni e le volture conseguenti al presente atto avendo la Comunità agraria già provveduto al pagamento dell'importo dovuto all'Ente di sviluppo agricolo in Umbria;

6. di trasmettere, per conoscenza, il presente atto al Consiglio regionale ai sensi della legge regionale n. 45 del 2 dicembre 1998;

7. di disporre la pubblicazione dell'atto, solo la parte dispositiva, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

8. di dichiarare che trattasi di atto di maggior rilevanza, ai sensi dell'art. 21, comma 4, della L.R. n. 15/97, del regolamento interno della Giunta regionale e delle direttive applicative e, pertanto, è comunicato ai soggetti competenti per l'eventuale richiesta di riesame rimanendo sospeso nell'efficacia.

Perugia, li 29 marzo 2002

Il dirigente responsabile del servizio
ADRIANO GIUSTI

(Atto amministrativo efficace dal 12 aprile 2002)

Allegato «A»

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FORESTALE, FAUNISTICO-
VENATORIA ED ECONOMIA MONTANA

ATTO DI CONCILIAZIONE

TRA

- Comunità agraria di Castelluccio di Norcia;
- Ente di sviluppo agricolo in Umbria, gestione commissariale L.R. 35/94;

Il giorno 26 marzo 2002 in Perugia presso la Regione dell'Umbria, Direzione regionale attività produttive, Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana davanti al responsabile della sezione usi civici, Bruno Moretti, sono comparsi:

1. il dr. Giorgio Buonumori, nato a Perugia il 18 novembre 1931, nella qualità di Commissario liquidatore e legale rappresentante dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, C.F. 00451800544 autorizzato a sottoscrivere il presente atto con deliberazione n. 129/2001, allegata in copia;

2. il sig. Caio Coccia, nato a Norcia il 24 novembre 1940, nella qualità di presidente pro-tempore e legale rappresentante della Comunità agraria di Castelluccio di Norcia, C.F. 84000450548, autorizzato a sottoscrivere il presente atto con deliberazione dell'Assemblea generale degli utenti n. 15 del 25 agosto 2001, allegata in copia;

PREMESSO

- che l'Ente di sviluppo agricolo in Umbria è proprietario dei terreni contraddistinti al N.C.T del comune di Norcia come segue:

— Partita catastale n. 5423 di ha 488.23.28 e partita n. 4847 di ha 5,04.50, per una superficie complessiva di ha 493.27.78, reddito dominicale Euro 3.482,19, reddito agrario Euro 2.374,23;

- che la suddetta proprietà è gravata da diritti di uso civico a favore della popolazione di Castelluccio di Norcia;

- che l'Ente di sviluppo agricolo in Umbria ha determinato di porre in vendita la proprietà;

• che la Comunità agraria di Castelluccio, con nota n. 224 del 12 marzo 2001, in considerazione che i terreni sono gravati da diritti di uso civico a favore della popolazione di Castelluccio di Norcia, ha chiesto di acquistare l'intera proprietà chiedendo la liquidazione invertita ai sensi dell'art. 7 della legge 1766/1927 e del R.D. 510/1891 ;

- che ricorrono le condizioni per richiedere ed accettare la «liquidazione invertita» ai sensi dell'art. 9 del regio decreto 510/1891;

• che i due Enti hanno raggiunto l'accordo sia sulla procedura da seguire, liquidazione invertita, sia in merito agli aspetti economici, la Comunità agraria di Castelluccio di Norcia verserà all'Ente di sviluppo agricolo per l'Umbria la somma di Euro 88.972,61;

TANTO PREMESSO E RITENUTO

i predetti, Ente di sviluppo agricolo in Umbria e Comunità agraria di Castelluccio di Norcia, come sopra rappresentati ed autorizzati

CONVENGONO E CONCILIANO

Art. 1.

La premessa fa parte integrante di questo atto di conciliazione.

Art. 2.

L'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, come sopra rappresentato, vende alla Comunanza agraria di Castelluccio di Norcia che accetta ed acquista la piena proprietà dei terreni contraddistinti al N.C.T. del Comune di Norcia come segue:

DATI IDENTIFICATIVI		CLASSAMENTO			REDDITI	
<i>Foglio</i>	<i>Particella</i>	<i>Qualità</i>	<i>Classe</i>	<i>Superficie</i>	<i>Dominicale</i>	<i>Agrario</i>
				ha	€	€
73	5	Pascolo	2	6,3950	33,027	23,12
73	7	Pascolo	3	15,4650	39,935	23,96
75	4	Pascolo C		0,0790	0,245	0,16
75	5	Pascolo	3	4,5630	11,783	7,07
76	50	Prato	U	0,1070	0,829	0,72
76	93	Prato	U	1,0270	7,956	6,9
77	1	Seminativo	4	0,2777	2,151	1,15
77	2	Seminativo	4	1,6990	13,162	7,02
77	3	Seminativo	4	0,9300	7,205	3,84
77	4	Pascolo	1	66,8016	517,502	345
77	5	Pascolo	1	6,3385	49,103	32,74
77	6	Seminativo	4	0,5700	4,416	2,36
77	9	Pascolo	2	25,7000	132,729	92,91
77	10	Pascolo	1	6,8920	53,391	35,59
79	1	Seminativo	4	0,1410	1,092	0,58
79	9	Pascolo	1	18,3400	142,077	94,72
79	10	Pascolo	2	6,8510	35,382	24,77
79	24	Seminativo	5	0,1060	0,547	0,22
79	25	Pascolo	2	49,5570	255,941	179,16
79	27	Seminativo	5	0,1720	0,888	0,36
79	64	Seminativo	5	0,0250	0,129	0,05
79	76	Seminativo	4	1,5790	12,232	6,52
79	77	Pascolo	1	8,6880	67,305	44,87
79	97	Prato	U	7,0430	54,561	47,29
79	98	Seminativo	4	0,1390	1,077	0,57
79	99	Pascolo	1	12,1090	93,807	62,54
79	100	Pascolo	1	9,2370	71,558	47,71
79	101	Pascolo	1	2,2210	17,206	11,47
79	103	Prato	U	0,7300	5,655	4,9
79	104	Prato	U	0,5420	4,199	3,64
79	105	Pascolo	2	1,2880	6,652	4,66
80	58	Seminativo	5	0,4090	2,112	0,84
80	62	Seminativo	5	0,6400	3,305	1,32
80	82	Pascolo	1	8,1580	63,199	42,13
81	72	Pascolo	1	50,4250	390,635	260,42

DATI IDENTIFICATIVI		CLASSAMENTO			REDDITI	
<i>Foglio</i>	<i>Particella</i>	<i>Qualità</i>	<i>Classe</i>	<i>Superficie</i>	<i>Dominicale</i>	<i>Agrario</i>
				ha	€	€
81	88	Pascolo	1	0,1990	1,542	1,03
97	36	Prato	U	3,6590	28,346	24,57
97	45	Prato	U	0,0310	0,24	0,21
97	48	Prato	U	0,2820	2,185	1,89
97	49	Pascolo	1	16,6030	128,621	85,75
97	52	Prato	U	15,7470	121,99	105,72
97	60	Prato	U	1,8080	14,006	12,14
97	61	Prato	U	0,0850	0,658	0,57
77	28	Pascolo	1	33,7612	261,543	174,36
77	30	Pascolo	1	105,8578	820,065	546,71
Totale				493,2778	3.842,19	2374,23

Art. 3.

I beni oggetto della presente conciliazione, per quanto indicato in premessa e per l'interesse pubblico rivestito, saranno assoggettati al vincolo della Legge 1766/1927.

Art. 4.

I terreni in oggetto sono venduti e rispettivamente acquistati a corpo e non a misura con tutte le pertinenze, usi, diritti, servitù attive e passive inerenti, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano.

Art. 5.

Il prezzo della presente conciliazione è stato, d'accordo tra le parti e per effetto dei gravami di uso civico, così convenuto e determinato:

Il prezzo della presente conciliazione è stato, d'accordo tra le parti e per effetto dei gravami di uso civico, così convenuto e determinato:

- Valore dei terreni L. 300.000.000
- Determinazione del canone e liquidazione (300.000.000x3,50 per cento = 10.500.000x20) L. 210.000.000
- A detrarre 50 per cento delle migliori documentate L. 37.725.000
- Valore da corrispondere al proprietario (ESAU) L. 172.275.000 (Euro 88.972,61)

(centosettantaduemilioniduecentosettantacinquemilalire)

Art. 6.

I terreni acquistati dalla Comunità agraria di Castelluccio hanno una estensione di Ha. 493.27.78 ed il prezzo convenuto in euro 88.972,61 è stato già versato all'Ente di sviluppo agricolo in Umbria.

Art. 7.

Le parti autorizzano il conservatore dei registri immobiliari e l'Ufficio del catasto ad eseguire le trascrizioni e le volture conseguenti al presente atto;

Art. 8.

La presente conciliazione è redatta ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766, liquidazione dei diritti di uso civico e del R.D. 3 agosto 1891, n. 510, per cui potranno essere chiesti i benefici previsti dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

Art. 9.

La conciliazione, di tre pagine, è redatta in quattro copie, una per le parti, due per la Regione dell'Umbria.

Art. 10.

Tutti gli effetti della presente conciliazione sono subordinati alla approvazione di essa da parte della Regione Umbria.

Letto, confermato e sottoscritto,

F.to (dr. Giorgio Buonumori)

F.to (Sig. Caio Coccia)

Il responsabile della Sezione usi civici
BRUNO MORETTI

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FORESTALE, FAUNISTICO-VENATORIA ED ECONOMIA MONTANA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10 aprile 2002, n. 3065.

Amministrazione separata dei beni di uso civico di Fornole in comune di Amelia (TR): indizione per domenica 30 giugno delle elezioni per il rinnovo del Comitato per l'amministrazione.

Omissis

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di indire per domenica 30 giugno 2002 le elezioni per il rinnovo del Comitato per l'amministrazione separata dei beni di uso civico di Fornole in Amelia, costituito da cinque membri, dando atto che detto Comitato dura in carica quattro anni a partire dalla data della convalida degli eletti;

2. di nominare quale presidente del seggio elettorale il sig. Della Rosa Marco nato a Terni il 19 settembre 1960, e residente in Fornole di Amelia (TR);

3. di incaricare il sindaco del Comune di Amelia ed il presidente del seggio elettorale, ciascuno per quanto di competenza, dell'esecuzione di quanto previsto dalla presente determinazione, adempiendo a tutte le prescrizioni riportate in narrativa, osservando, in quanto applicabili, le norme vigenti per le elezioni dei consigli comunali dei Comuni fino a quindicimila abitanti;

4. di disporre la pubblicazione, della sola parte dispositiva, del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

5. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, li 10 aprile 2002

Il dirigente responsabile del servizio
ADRIANO GIUSTI

DIREZIONE REGIONALE POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE - SERVIZIO PROGRAMMI PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10 aprile 2002, n. 3099.

L.R. 11/98: «Norme in materia di impatto ambientale «Progetto di interventi di miglioramento della ricettività portuale della navigazione pubblica di Castiglione del Lago (PG)». Giudizio di compatibilità ambientale.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni; e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Vista la direttiva CEE del 27 giugno 1985, n. 337, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997;

Visto il D.P.R. del 21 aprile 1996: atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente dispo-

sizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la legge regionale 9 aprile 1998, n. 11: Norme in materia di impatto ambientale;

Visto il D.P.C.M. 3 settembre 1999;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 22;

Visto il D.P.C.M. 1 settembre 2000;

Vista l'istanza in data 10 settembre 2001, acquisita agli atti regionali, con prot. n. 8615/IU del 18 settembre 2001, con la quale il sig. Giulio Cozzari, soggetto proponente, in qualità di presidente dell'Amministrazione provinciale, ha richiesto il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 7 della L.R. 11/98, relativo al «Progetto di interventi ricettività portuale della navigazione pubblica di Castiglione del Lago (PG)»;

Vista la documentazione allegata alla suddetta istanza composta da:

1. Progetto definitivo, redatto ai sensi dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, composto da:

- Relazione tecnica;
 - Tav. 1. Estratto di planimetria catastale, Estratto di P.R.G., Planimetria dello stato attuale (scala 1:500);
 - Tav. 2. Planimetria generale (scala 1:500);
 - Tav. 3. Piante, prospetti e sezioni edificio principale (scala 1:100);
 - Tav. 4. Edifici non coperti dalla tendostruttura (scala 1:100);
 - Tav. 5. Profili area oggetto d'intervento;
 - Tav. 6. Tavola di comparazione (scala 1:500);
 - Tav. 7. Particolari costruttivi (scala var.);
 - Tav. 8. Impianto pubblica illuminazione (scala 1:500);
 - Tav. 9. Flussi di traffico veicolare (scala 1:2000);
 - Tav. 10. Documentazione fotografica;
 - Studio geologico-geotecnico;
 - Computo metrico estimativo;
- 2) Studio di impatto ambientale;

3) Attestazione della avvenuta presentazione della domanda e della documentazione di cui ai punti a) e b) del comma 2 dell'art. 5 della L.R. 11/98 alla Provincia di Perugia, al Comune di Castiglione del Lago e all'Ente parco del Trasimeno;

4) Dichiarazione di avvenuta richiesta di pubblicazione dell'annuncio di presentazione della domanda, del progetto e dello studio di impatto ambientale su:

- *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria (l'annuncio è apparso nel n. 44 del 12 settembre 2001 parte I e II);
- Quotidiano a diffusione regionale «La Nazione» (l'annuncio è apparso in data 12 settembre 2001);

6) Dichiarazione di conformità urbanistica rilasciata dal Comune di Castiglione del Lago in data 15 giugno 2001;

Visto che nei termini previsti dall'art. 5, comma 6 della L.R. 11/98 non sono pervenute osservazioni sull'intervento;

Viste le risultanze emerse in sede di Conferenza dei Servizi di cui all'art. 6 della L.R. 11/98, che ha esaminato il progetto proposto dalla Provincia di Perugia nelle sedute del 22 ottobre 2001, 23 novembre 2001, 1 marzo 2002 e 15 marzo 2002, per come riportato nei verbali

sottoscritti e approvati delle sedute stesse che si allegano alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

Rilevato che la Conferenza dei Servizi, articolatasi in numero quattro sedute,

— Visti ed esaminati tutti i rapporti istruttori e i pareri tecnici pervenuti o messi a verbale in sede di riunione,

— Vista ed esaminata la documentazione integrativa presentata dalla Provincia di Perugia in risposta alle argomentazioni ed ai pareri espressi dai soggetti invitati alla Conferenza dei Servizi, acquisita agli atti regionali con prot. n. 2442/IU del 19 febbraio 2002 e costituente parte integrante e sostanziale del contraddittorio di cui al comma 3 dell'art. 6 della L.R. 11/98,

— Visti ed esaminati congiuntamente i pareri motivati finali e le prescrizioni definitive espresse successivamente dai Servizi sulla base della documentazione integrativa consegnata dal soggetto proponente,

dopo ampio ed approfondito esame di tutti gli elementi e le argomentazioni espresse in contraddittorio con la Provincia di Perugia, soggetto proponente, nonché delle più idonee soluzioni tese a conseguire in modo compiuto un corretto inserimento ambientale dell'opera, ha concluso i lavori esprimendosi favorevolmente sulla compatibilità ambientale dell'intervento;

Considerato che i rapporti istruttori pervenuti e i pareri motivati finali, comprendono una serie di prescrizioni tese ad ottenere un corretto inserimento ambientale dell'opera proposta;

Vista la «Relazione conclusiva» di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 6 della legge regionale 11/98, acquisita agli atti con prot. n. 4384/IU del 25 marzo 2002, predisposta sulla base delle risultanze emerse in sede di conferenza e comprensiva dei risultati del contraddittorio, che si allega alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. Di pronunciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 11/98, giudizio favorevole in ordine alla compatibilità ambientale del progetto presentato dalla Provincia di Perugia in persona del presidente sig. Giulio Cozzari, relativo a «Progetto di interventi ricettività portuale della navigazione pubblica di Castiglione del Lago (PG)», nell'osservanza di quanto contenuto nello studio di impatto ambientale, compresa la parte integrativa presentata dal soggetto proponente che dovrà essere interamente recepita in sede di progettazione esecutiva e a condizione che vengano rispettate tutte le prescrizioni e raccomandazioni di seguito elencate:

1.1. Ambiente idrico.

a) L'approvvigionamento idropotabile dovrà essere alimentato da risorse idriche non prelevate dal lago.

1.2. Ecosistemi vegetazione flora e fauna.

a) Nelle due aree di interesse ornitologico poste nelle immediate vicinanze del sito di intervento, così come riportate nell'integrazione allo studio di V.I.A., dovrà essere attuata la stretta osservanza delle norme relative alla L.R. n. 23 del 19 luglio 1988 e successive modifiche e integrazioni, riguardante «Disciplina della navigazione sul lago Trasimeno»;

b) Dovranno essere rispettate le norme previste dall'art. 15 della L.R. 19 dicembre 2001, n. 28, per quanto concerne la scelta delle specie arboree da impiantare.

1.3. Salute pubblica, prevenzione e sicurezza.

a) dovrà essere garantito l'allacciamento alla rete fognaria recapitante ad un impianto di depurazione di tutti i servizi previsti dal progetto;

b) dovrà essere prevista una manutenzione costante del piano viabile per rendere agibile nella massima sicurezza la carreggiata attuale delle strade comunali interessate dall'intervento e delle strade utilizzate per il trasporto del materiale di risulta in discarica;

c) qualora durante la realizzazione delle opere di cui in oggetto si dia origine a rifiuti, questi dovranno essere gestiti nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 22/97 e successive modifiche e integrazioni;

d) in fase di cantiere dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti per evitare di sversare nel lago, direttamente o indirettamente, grassi, oli minerali, carburanti e lubrificanti;

e) in fase di cantiere le acque derivanti dai lavaggi dei mezzi meccanici, dall'eventuale lavorazione degli inerti e dai servizi igienici, dovranno essere convogliate nella fognatura comunale (previo trattamento di sedimentazione per quelle del lavaggio degli inerti);

f) in fase di esercizio l'impianto di distribuzione del carburante dovrà essere dotato di tutti gli accorgimenti idonei ad evitare qualsiasi possibilità di contaminazione delle acque del lago.

1.4. Paesaggio e territorio (aspetti morfologici e culturali).

a) Dovranno essere rispettate le direttive indicate dall'art. 10 delle N.T.A. del P.R.G. comunale (prescrizioni generali di salvaguardia dell'aspetto del territorio), per garantire un raccordo armonico dell'area oggetto dell'intervento con il paesaggio agrario circostante;

b) dovrà essere posta particolare attenzione al ripristino paesaggistico delle aree limitrofe all'intervento e dei parcheggi che dovranno essere alberati. Una attenta valutazione dovrà essere fatta comunque sulle specie arboree presenti. In sede di progettazione esecutiva si dovrà valutare l'opportunità di sostituire alcuni soggetti non autoctoni (pini) con specie autoctone, tipiche delle sponde lacustri (salix e ontani);

c) la barriera frangiflutti dovrà essere rivestita con legno su ambo le facce, sia quindi verso il lago che verso la sponda;

d) l'altezza massima della barriera frangiflutti non dovrà essere superiore a ml. 150 rispetto allo zero idrometrico;

e) il prolungamento della sponda a protezione della darsena dovrà avere anch'esso un'altezza non superiore a ml. 1,50 rispetto allo zero idrometrico;

f) dovrà essere eliminato il pilone d'acciaio previsto per il sostegno della tendo-struttura sostituendo la funzione di allontanamento del gas radon con altri accorgimenti tecnici;

g) le aree limitrofe alla darsena ed alla viabilità ordinaria, destinate a parcheggio, dovranno essere realizzate con materiale atto all'inerbimento;

h) i percorsi interni all'area di intervento dovranno essere realizzati in terra battuta e ghiaietto evitando assolutamente bitumature di qualsiasi genere;

i) dovrà essere garantita la manutenzione di tutte le

superfici a verde (potature periodiche, taglio erba, etc.);

j) prima di procedere alla posa in opera di intonaco colorato in pasta, sulle pareti dell'edificio principale, dovranno essere eseguite campionature colore al fine di consentire la scelta della giusta cromia;

k) prima di procedere all'installazione definitiva dei punti luce dovranno essere eseguite prove illuminotecniche (tipologia lampade, numero dei sostegni, etc.) al fine di verificare ed eventualmente contenere al minimo l'inquinamento luminoso.

1.5. Autorizzazioni e controlli.

a) dovrà essere prevista la presenza di un archeologo che controlli tutti i lavori di movimento terra e di drenaggio delle sponde lacustri. A tale fine è necessario un preavviso dell'inizio di tali lavori di almeno 15 giorni. La relativa spesa è a carico dell'Ente proponente che, pertanto, dovrà prevederne il finanziamento in bilancio;

b) per quanto riguarda le attività soggette ad autorizzazione sanitaria quali la vendita di pesce ed il bar-punto di ristoro, dovranno essere fornite alla competente A.S.L. n. 2 di Perugia, in sede di concessione edilizia, tutte le necessarie informazioni riguardo il possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti;

c) il Comune di Castiglione del Lago, qualora intenda inserire attività commerciali e di ristorazione, dovrà predisporre una modifica alle N.T.A. di P.R.G. al fine di integrare l'articolo che norma gli interventi in zone FP, prevedendo l'inserimento tra le destinazioni d'uso ammesse in tali ambiti anche l'attività di ristorazione e commerciale;

d) qualora durante l'esecuzione dei lavori fosse necessario apportare modifiche al progetto approvato, se ne dovrà dare a questo Ufficio tempestiva comunicazione scritta al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni.

2. Di disporre:

2.1. Che, per quanto attiene le modalità relative alla garanzia finanziaria da prestare a fronte dell'esatta osservanza delle prescrizioni di cui al punto 1), dovrà essere stipulata apposita convenzione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria e comunque prima del rilascio da parte del Comune di Castiglione del Lago dell'autorizzazione che consente la realizzazione dell'opera. La convenzione fra la Provincia di Perugia, soggetto proponente l'opera e la Regione Umbria sarà stipulata in conformità dello schema allegato alla deliberazione della G.R. n. 2286 del 13 maggio 1998, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria n. 40 del 17 maggio 1998. Al momento della stipula della convenzione, a garanzia dell'esatto adempimento delle prescrizioni indicate, la Provincia di Perugia dovrà produrre apposito impegno di spesa formalmente assunto di importo pari a quello del computo metrico economico predisposto dal soggetto proponente e vidimato dai Servizi competenti.

2.2. Che, ai sensi del comma 4 dell'art. 6 della L.R. 11/98, le determinazioni concordate nell'ambito della Conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla-osta, gli assensi, i pareri e gli atti abilitativi richiesti per l'esecuzione e la realizzazione dell'opera e che ai sensi del comma 2 art. 7 della L.R. 11/98 per le materie non di competenza regionale, qualora non valutate nell'ambito della Conferenza dei Servizi, il soggetto proponente dovrà comunque acquisire agli atti autorizzativi competenti.

2.3. Che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al precedente punto 1 ha validità di anni 5 dalla data di emanazione.

2.4. Che copia della presente determinazione, comprensiva della relazione conclusiva, dei verbali della Conferenza dei Servizi con allegati pareri ed osservazioni, tutti parte integrante e sostanziale del presente atto, venga inviata a tutti i soggetti convocati per la partecipazione al procedimento.

2.5. Che copia conforme della presente determinazione, comprensiva della relazione conclusiva, dei verbali della Conferenza di Servizi con allegati pareri ed osservazioni, tutti parte integrante e sostanziale del presente atto, venga inviata al Comune di Castiglione del Lago (PG).

2.6. Che copia conforme della presente determinazione, comprensiva della relazione conclusiva, dei verbali della Conferenza di Servizi con allegati pareri ed osservazioni, tutti parte integrante e sostanziale del presente atto, venga trasmessa alla Provincia di Perugia, con sede in Perugia - Piazza Italia, in qualità di soggetto proponente l'opera.

2.7. Che copia della presente determinazione venga pubblicata per estratto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

3. Di dare atto che l'originale della relazione conclusiva, i verbali originali della Conferenza dei Servizi e relativi pareri e osservazioni, dichiarati tutti parte integrante e sostanziale del presente atto, che per loro natura e consistenza non possono essere allegati, sono depositati agli atti presso il Servizio regionale programmi per l'assetto del territorio - Sezione 3 - V.I.A. - PG.

4. Di dichiarare che l'atto non è di maggiore rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, lì 10 aprile 2002

Il dirigente responsabile del servizio
NICOLA BERANZOLI

STATUTI COMUNALI

COMUNE DI GUBBIO

Modifiche statuto comunale.

Con deliberazioni del Consiglio comunale 25 febbraio 2002, n. 48, 11 marzo 2002, n. 55 e 18 marzo 2002, n. 65 sono state approvate le modifiche allo statuto comunale sottorportate.

Il testo del previgente statuto è pubblicato nel suppl. ord. al B.U.R. n. 22 del 9 maggio 2001.

«CAPO III

PARTECIPAZIONE POLITICA

Art. 15.

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove la costituzione di organismi

di partecipazione all'amministrazione locale su base territoriale definiti «Comitati territoriali» rappresentativi delle rispettive comunità.

2. Tali organismi hanno funzioni consultive e propositive, da esercitarsi entro i termini previsti dal regolamento sulla partecipazione e sull'accesso, relativamente ad atti fondamentali che abbiano una particolare incidenza sull'intero territorio comunale ovvero sulla parte di questo riferita ai rispettivi ambiti territoriali.

3. Il Comune affida agli organismi di partecipazione la gestione di servizi di base mediante apposita convenzione, con la quale siano stabiliti l'oggetto, i limiti, gli indirizzi, gli oneri ed adeguate forme di controllo sull'attività e sulla gestione finanziaria.

4. Ciascun comitato territoriale è rappresentativo della rispettiva unità territoriale.

5. Il Comitato territoriale è eletto a suffragio universale con tempi e modalità che saranno fissate nell'apposito regolamento. Il Comitato elegge nel suo seno il presidente a maggioranza qualificata di due terzi dei componenti. Dopo due votazioni, in distinte sedute, è sufficiente la maggioranza assoluta.

6. Sono elettori i cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi che hanno la propria residenza nel comune di Gubbio e che hanno compiuto il sedicesimo anno di età alla data della consultazione elettorale.

7. La durata in carica del Comitato è pari a quella del Consiglio comunale e rimane in carica fino all'insediamento del successivo.

8. Il Comune assicura le strutture ed i mezzi per il funzionamento degli organismi di partecipazione.

Art. 23.

Carta dei diritti dei cittadini e dei contribuenti.

1. Il Comune di Gubbio adotta la carta dei diritti dei cittadini, anche su proposta dei cittadini stessi, e si ispira a questa nell'esercizio della propria potestà normativa.

2. Il Comune di Gubbio, in armonia con la legislazione statale e regionale, con la risoluzione dell'ONU n. 40-144 del 1985 sui diritti umani degli individui che sono cittadini del Paese nel quale vivono, nonché con la normativa UE, favorisce l'integrazione nella propria comunità dei cittadini stranieri, sulla base del reciproco rispetto dei diritti e dei doveri. Concorre a tutelarne il diritto al lavoro, alla salute e all'istruzione. Favorisce ogni iniziativa volta a promuovere la reciproca conoscenza.

3. Il Comune di Gubbio, attento alle garanzie dei diritti di ogni singolo cittadino e recependo lo spirito e la normativa nazionale in materia, adotta la carta dei diritti del contribuente.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO II

DIFENSORE CIVICO

Art. 24.

Nomina e durata in carica.

1. È istituito l'Ufficio del difensore civico comunale

con il compito di garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione comunale e di assicurare la tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini.

2. L'Amministrazione comunale promuove intese con le autorità competenti affinché l'attività del difensore civico possa esplicarsi anche nei confronti degli uffici e dei servizi dipendenti da altre pubbliche amministrazioni.

3. Il difensore civico è eletto a suffragio universale ed a scrutinio segreto, su lista unica di candidati ordinati alfabeticamente, con tempi e modalità che saranno fissati nell'apposito regolamento. Sono elettori i cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi che hanno la propria residenza nel Comune di Gubbio e che hanno compiuto il sedicesimo anno di età alla data della consultazione elettorale.

4. L'elezione è valida a condizione che il numero dei votanti sia pari o superiore al dieci per cento degli aventi diritto al voto.

5. Qualora il numero dei votanti di cui al comma precedente non sia raggiunto, il difensore civico sarà nominato, entro i successivi novanta giorni a partire dalla data di svolgimento della consultazione elettorale, dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati nella prima e nella seconda votazione; dalla terza votazione in poi è sufficiente la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

6. La durata in carica del difensore civico è pari a quella del Consiglio comunale; rimane in carica fino all'insediamento del successivo e non è immediatamente rieleggibile.

Art. 25.

Requisiti e cause di ineleggibilità.

1. I candidati a difensore civico devono possedere i seguenti requisiti:

1.1 essere iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica Italiana;

1.2 essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o dell'equivalente diploma di laurea in economia e commercio, scienze politiche, scienze economiche e bancarie; ovvero essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore e di esperienza acquisita per servizio prestato quale funzionari nei settori amministrativi della carriera dirigenziale dell'impiego privato, oppure direttiva o dirigenziale della pubblica amministrazione, per un periodo di almeno dieci anni.

2. Non può essere candidato a difensore civico:

2.1. chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

2.2. chi ricopre cariche pubbliche elettive;

2.3. chi ricopre cariche statutarie negli apparati dei partiti dei sindacati o di altre associazioni di categoria;

2.4. chi esercita la professione di avvocato, di notaio, di commercialista o di qualsiasi altra professione connessa al possesso dei diplomi di laurea di cui al precedente comma primo;

2.5. chi negli ultimi cinque anni si sia candidato nelle consultazioni elettorali amministrative e politiche;

2.6. chi nei cinque anni precedenti la data delle elezioni

ni abbia svolto le funzioni di assessore o di direttore generale del Comune di Gubbio;

2.7. chi non ha superato il 50° anno di età o, se di età inferiore, chi non abbia esercitato per almeno cinque anni la professione di cui al punto 2.4.

Art. 26.

Decadenza e revoca.

1. Il Difensore civico decade dall'incarico qualora nel corso del mandato si verificasse una delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 25. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Il difensore civico, nel corso del suo mandato, può essere revocato dalla carica solo per gravi inadempienze o violazioni di legge. La revoca è disposta dal Consiglio comunale con le modalità previste dall'apposito regolamento.

Art. 27.

Funzioni.

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli Organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o i regolamenti.

3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte interessata affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno due giorni alla settimana.

Art. 28.

Facoltà e prerogative

1. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'Amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

2. Egli inoltre può consultare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

3. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

4. Il difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare, entro 30 giorni, gli atti amministrativi che reputa opportuni.

Art. 29.

Relazione annuale

1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese

di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio comunale con la presenza del difensore civico.

4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico, può segnalare i singoli casi o questioni al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale affinché siano discussi nel Consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.

Art. 30.

Mezzi a disposizione ed indennità di funzione

1. L'Amministrazione comunale mette a disposizione del difensore civico adeguati locali ed attrezzature, nonché il personale di segreteria e quant'altro occorra per il corretto svolgimento delle sue funzioni.

2. L'ammontare dell'indennità che sarà attribuita al difensore civico dovrà essere pari alla metà di quella intera prevista per un assessore comunale.

Art. 67.

Funzioni dei dirigenti.

1. Compete ai dirigenti la direzione delle strutture organizzative di massima dimensione dell'Ente; essi sono responsabili della gestione per l'attuazione degli obiettivi e dei progetti fissati dagli organi elettivi.

2. I dirigenti provvedono a tutti i compiti di gestione amministrativa propria della struttura a cui sono preposti, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati agli organi elettivi. In particolare:

a) adottano tutti gli atti, anche se impegnano l'amministrazione verso l'esterno, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi stabiliti dagli organi di governo, secondo le direttive generali da questi ultimi impartite; adottano, altresì, atti di gestione, privi di discrezionalità, applicativi delle leggi e dei regolamenti;

b) assumono impegni di spesa nei limiti delle dotazioni assegnate; provvedono, previa verifica della regolarità delle procedure seguite, all'ordinazione ed alla liquidazione delle spese impegnate dagli stessi dirigenti o da altri organi competenti;

c) organizzano le risorse umane, finanziarie e strutturali messe a disposizione per le attività del proprio settore e per la realizzazione dei propri obiettivi e dei programmi specifici;

d) individuano, i responsabili dei procedimenti e verificano il rispetto dei termini e degli altri adempimenti; coordinano le attività degli stessi responsabili per i procedimenti che si concludono all'interno dei rispettivi settori;

e) adottano provvedimenti di mobilità interna ai settori, in osservanza degli accordi contrattuali;

f. adottano atti di gestione del personale e attribuiscono i trattamenti economici accessori;

g. verificano periodicamente i carichi di lavoro e la produttività degli uffici;

h. promuovono la concertazione di altri settori, al fine dell'acquisizione di atti e pareri, necessari all'esercizio della propria competenza;

i. promuovono i procedimenti disciplinari e adottano le sanzioni nei casi e nei limiti previsti dal regolamento;

j. hanno funzioni di consulenza propositiva nelle materie attinenti il proprio settore;

k. assistono gli organi elettivi e le commissioni dell'Ente;

l. sono responsabili, secondo le competenze funzionali attribuite loro dal regolamento di organizzazione, delle procedure di gara e di concorso;

m. stipulano i contratti il cui oggetto rientri nelle materie attribuite al proprio settore;

n. autorizzano lo sgravio ed il rimborso di quote di imposte, tasse e contributi indebitamente riscosse;

o. svolgono compiti di studio, ricerca, consulenza, progettazione, programmazione, adozione di istruzioni e di disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti, propulsione, coordinamento e controllo, anche al fine di soddisfare le esigenze di legalità, imparzialità, snellezza ed efficacia dell'amministrazione, nonché la regolarità amministrativa dell'attività dei dipendenti e degli uffici e la rispondenza di tali attività alle esigenze generali di pubblico interesse.

3. Il regolamento di organizzazione stabilisce le modalità ed i criteri per la supplenza dei dirigenti in caso di assenza, ovvero di impedimento di questi.

4. Le commissioni di gara per le aste pubbliche e le licitazioni private sono presiedute dal dirigente del settore competente.

5. I dirigenti dei settori promuovono e resistono alle liti inerenti alle materie e funzioni di competenza di ciascuno di essi adottando apposita determinazione, secondo le modalità previste nel regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, su conforme parere della Giunta.

6. La rappresentanza legale in giudizio del Comune è attribuita a ciascun dirigente per il settore di competenza; ad essi è altresì attribuito il potere di conciliare, transigere e rinunciare alla lite, secondo le modalità previste nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, su conforme parere della Giunta.

Art. 83.

Autonomia finanziaria.

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle norme statali e regionali.

2. Il Comune ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, attribuita e disciplinata dalla legge; il Comune uniforma i propri regolamenti in materia tributaria ai principi generali dell'ordinamento.

3. Il Comune promuove il rispetto dei diritti del

contribuente e, in particolare, promuove idonee iniziative volte a consentire l'esercizio dei diritti relativi all'informazione ed alla semplificazione degli adempimenti.

4. Il Comune nell'adozione delle disposizioni tributarie applica i principi di chiarezza, trasparenza ed irretroattività delle norme tributarie e, nei rapporti di carattere tributario, applica i principi della collaborazione, della buona fede e del giusto procedimento.

5. Al fine di garantire l'effettivo esercizio di tali diritti, così come previsto dal comma 3 dell'art. 23, il Consiglio comunale approva la Carta dei diritti del contribuente».

G/059 (*A pagamento*)

PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI E PRIVATI

SOC.I.L. SRL
CASTEL VISCARDO (TR)

Richiesta di compatibilità ambientale della Regione Umbria per il progetto definitivo riguardante l'apertura di una cava di inerti alluvionali in località Pian della Breccia - Comune di Orvieto.

A) Soggetto proponente ditta SOC.I.L. s.r.l. con sede in loc. Cerreto - 05024 Castel Viscardo (TR);

B) Opera appartenente alla tipologia progettuale di cui *allegato (A)* D.P.R. 12 aprile 1996 (punto q-cave torbiere di un'area interessata superiore a 20 ha) e compresa in area di particolare interesse agricolo (art. 3 - L.R. n. 11 del 9 aprile 1998);

C) Opera localizzata in località Pian della Breccia del comune di Orvieto;

D) Il progetto interesserà una superficie complessiva occupata di Ha 7,63 con un volume di estrazione di materiali di ca. mc. 312.235. Il processo produttivo è finalizzato alla produzione di inerti;

E) Il progetto e lo studio di impatto ambientale sono depositati, per la pubblica consultazione, presso i seguenti enti: Regione dell'Umbria - Provincia di Terni - Comune di Orvieto.

Castel Viscardo, li 26 aprile 2002

SOC.I.L. s.r.l.
Amministratore unico
SERGIO CASASOLE

G/060 (*A pagamento*)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGIONE UMBRIA
DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI
SERVIZIO V - PREVENZIONE E SANITÀ PUBBLICA

Prot. 4162/III. Concessione numero di riconoscimento comunitario per laboratorio non industriale di lavorazione di prodotti a base di carne. Ditta Lombardi s.r.l. - Con sede legale in via Gualdese, 11/B - fraz. Ripa - Perugia - con sede operativa in via Gualdese, 11/B - fraz. Ripa - Perugia.

IL DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la domanda della ditta Lombardi srl con sede stabilimento in via Gualdese, 11/B - Ripa - Perugia diretta ad ottenere il riconoscimento di idoneità del proprio stabilimento di lavorazione di prodotti a base di carne;

Visto l'esito favorevole degli accertamenti effettuati nello stabilimento;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2766 del 27 marzo 2002;

RICONOSCE

lo stabilimento non industriale per la lavorazione di prodotti a base di carne della ditta Lombardi SRL con sede stabilimento in via Gualdese, 11/B - Ripa - (PG) è riconosciuto idoneo alla produzione di *salumeria cruda*, *salumeria cotta* e *prodotti di gastronomia* viene iscritto con il numero di riconoscimento veterinario 9 2592/L (nove-duemilacinquecentonovantadue/elle) nell'apposito registro previsto ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537.

La ditta è tenuta a comunicare alla Regione Umbria - Direzione regionale sanità e servizi sociali - Servizio V° Prevenzione e sanità pubblica, per il tramite della ASL territorialmente competente, eventuali variazioni della ragione sociale, delle strutture dello stabilimento e di ogni altro requisito di legge.

Il presente riconoscimento può essere revocato in qualunque momento in caso di inosservanza delle norme vigenti.

Perugia, lì 17 aprile 2002

Il dirigente responsabile del servizio
GONARIO GUAITINI

Ditta «CON.AG.IT Soc. coop. a r.l.» - Città di Castello - Rilascio autorizzazione ai sensi decisione 2001/9/CE art. 2 - punto 6 Allegato I - punto 3 Allegato II - punto 2 Allegato III.

IL DIRIGENTE

Vista la decisione 2001/9/CE della Commissione del 29 dicembre 2000 come modificata dalla decisione 2001/165/CE della Commissione del 27 febbraio 2001;

Vista la DGR n. 1533 del 22 dicembre 2000;

Vista la D.G.R. n. 390 del 18 aprile 2001;

Vista l'istanza presentata dalla Ditta «CON.AG.IT Soc. coop. a r.l.» - con sede legale e stabilimento di produzione in via Luxemburg n. 30 - Città di Castello tendente ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della decisione della Commissione del 29 dicembre 2000 (2001/9/CE) art. 2 - punto 6 Allegato I - punto 3 Allegato II - punto 2 Allegato III, come modificata dall'art. 1 della decisione della Commissione del 27 febbraio 2001 (2001/165/CE);

Visto il parere favorevole della specifica Commissione regionale istituita con DGR n. 1533 del 22 dicembre 2000 espresso a seguito dell'esame della domanda nonché del sopralluogo effettuato presso la ditta richiedente;

Visto l'esito favorevole dell'esame e verifica della pratica effettuato da questo Servizio V «Prevenzione e sanità pubblica»;

Vista la determinazione dirigenziale n. 3160 del 17 aprile 2002;

AUTORIZZA

la ditta «CON.AG.IT Soc. Coop. a r.l.» - con sede legale e stabilimento di produzione in via Luxemburg n. 30 - Città di Castello alla produzione di alimenti per animali da compagnia contenenti proteine animali trasformate (farina di pesce, fosfato di calcico, e proteine idrolizzate) ai sensi della decisione della Commissione del 29 dicembre 2000 (2001/9/CE) art. 2 - punto 6 Allegato I - punto 3 Allegato II - punto 2 Allegato III, come modificata dall'art. 1 della decisione della Commissione del 27 febbraio 2001, (2001/165/CE).

La ditta «CON.AG.IT Soc. coop. a r.l.» è tenuta al versamento dell'importo dovuto per l'autorizzazione, entro e non oltre giorni 60 dalla relativa richiesta, pena la decadenza dell'autorizzazione.

La ditta è tenuta a comunicare alla Regione dell'Umbria - Direzione regionale sanità e servizi sociali - Servizio V- Prevenzione e sanità pubblica, per il tramite della ASL territorialmente competente, eventuali variazioni della ragione sociale, delle strutture dello stabilimento e di ogni altro requisito di legge.

La presente autorizzazione potrà essere revocata in qualunque momento in caso di inosservanza delle norme vigenti.

Perugia, lì 22 aprile 2002

Il dirigente responsabile del servizio
GONARIO GUAITINI

PARTE SECONDA

LEGGI E DECRETI DELLO STATO

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblicano per il mese di marzo 2002 ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2002).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2001 e 2002 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI	Indici (base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo		
		dell'anno precedente	di due anni precedenti	
2001	Marzo.... ..	114,4	2,8	5,3
	Aprile.... ..	114,8	3,1	5,3
	Maggio.... ..	115,1	3,0	5,4
	Giugno.... ..	115,3	2,9	5,6
	Luglio.... ..	115,3	2,7	5,4
	Agosto.... ..	115,3	2,7	5,4
	Settembre....	115,4	2,6	5,2
	Ottobre.... ..	115,7	2,6	5,3
	Novembre....	115,9	2,3	5,1
	Dicembre....	116,0	2,3	5,1
	<i>Media.... ..</i>	<i>115,1</i>		
2002	Gennaio.... ..	116,5	2,3	5,4
	Febbraio.... ..	116,9	2,3	5,3
	Marzo.... ..	117,2	2,4	5,3

AVVISO

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare nel *Bollettino Ufficiale* la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti della legge n. 675/1996, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.

**MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO
SU SUPPORTO ELETTRONICO E/O SU SUPPORTO CARTACEO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE**

1. MODALITÀ DI TRASMISSIONE SU SUPPORTO ELETTRONICO.

I testi in formato elettronico possono essere trasmessi o con floppy-disk o per posta elettronica in formato leggibile da Microsoft WORD 2000 in ambiente MS - WINDOWS.

1.1. Trasmissione mediante supporto rimovibile (floppy-disk 3" 1/2).

Il testo in formato elettronico da pubblicare può essere trasmesso alla redazione del *B.U.R.* mediante supporto magnetico rimovibile (floppy-disk).

Il floppy-disk contenente il testo dell'atto da pubblicare e degli eventuali allegati deve essere trasmesso con lo stesso plico contenente il seguente materiale cartaceo:

a) richiesta di pubblicazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o dal competente funzionario, contenente: indicazione del soggetto emanante, della fonte normativa e/o della motivazione a supporto della richiesta di pubblicazione; attestato di avvenuto pagamento secondo la tariffa in vigore (nel caso l'inserzione sia soggetta al pagamento); dichiarazione di conformità del documento informatico all'originale cartaceo;

b) originale del testo da pubblicare in carta legale (fatte salve le esenzioni di legge) completo di eventuali allegati;

c) in caso di mancato invio dell'attestazione di pagamento, così come previsto alla lett. a), non si darà corso alla pubblicazione.

È consentita la trasmissione su un unico supporto elettronico di più atti destinati alla pubblicazione, purché siano dettagliatamente indicati nella richiesta di cui alla lett. a).

1.2. Trasmissione mediante posta elettronica.

Il documento in formato elettronico del testo da pubblicare può essere trasmesso alla redazione del *B.U.R.* mediante posta elettronica. Il messaggio informatico, trasmesso per posta elettronica alla casella postale *bur@regioneumbria.it* deve essere composto da:

a) un corpo del messaggio in cui sono riportate la richiesta di pubblicazione (con le specificazioni indicate al precedente paragrafo 1.1. lett. a) e le modalità utilizzate, o che si intendono utilizzare, per l'invio della documentazione cartacea di cui al successivo paragrafo 1.3.;

b) un allegato del messaggio in cui è contenuto il testo dell'atto da pubblicare comprensivo degli eventuali allegati.

1.3. Materiale cartaceo correlato al documento informatico trasmesso per posta elettronica.

Il testo da pubblicare nel *B.U.R.* deve essere trasmesso, oltre che su supporto elettronico secondo le modalità indicate al par. 1.2., anche su supporto cartaceo.

Il materiale cartaceo, che in apposito plico deve essere trasmesso alla Redazione *B.U.R.*, è il seguente:

a) richiesta di pubblicazione, debitamente sottoscritta dal rappresentante dell'ente o dal competente funzionario, contenente quanto riportato al par. 1.1., lett. a);

b) originale del testo in carta legale (salve le esenzioni di legge) con gli eventuali allegati;

c) dichiarazione di conformità all'originale del documento informatico già trasmesso per posta elettronica o per rete telematica con indicazione della data e dell'ora della avvenuta trasmissione (tale dichiarazione può essere contenuta anche nell'istanza di cui alla precedente lett. a).

2. TERMINI PER LA PUBBLICAZIONE DEI TESTI SU SUPPORTO ELETTRONICO.

La regola generale vigente per i termini di pubblicazione dei testi inviati su supporto cartaceo («i testi pervenuti entro le ore 12 del lunedì sono pubblicati nel *B.U.R.* - parte III che esce il martedì della settimana successiva - e parte I - II che esce il mercoledì della settimana successiva») viene confermata anche per quelli inviati mediante posta elettronica.

Per data di invio mediante posta elettronica si intende quella formalmente attestata dalla procedura automatizzata di gestione della casella postale elettronica.

2.1. Sospensione dei termini per la mancanza di supporto cartaceo.

La pubblicazione avverrà nei termini temporali nei termini suindicati a condizione che il materiale cartaceo di cui al precedente paragrafo 1.3. pervenga alla Redazione *B.U.R.* secondo il seguente schema:

Inoltro elettronico	Consegna cartaceo	Inoltro elettronico	Consegna cartaceo
Lunedì	martedì successivo	Giovedì	lunedì successivo
Martedì	venerdì successivo	Venerdì	martedì successivo
Mercoledì	venerdì successivo	Sabato e Domenica	martedì successivo

Il mancato recapito del materiale cartaceo entro le date sopraindicate comporta la sospensione dei termini di pubblicazione che decorreranno dalla data di effettiva ricezione del materiale cartaceo.

2.2. Sospensione dei termini per l'incompatibilità del documento informatico.

Qualora il documento informatico - trasmesso con floppy-disk o mediante posta elettronica dell'ente emittitore beneficiario della riduzione delle tariffe - sia privo dei requisiti di compatibilità indicati al precedente par. 1., i termini di pubblicazione sono sospesi mediante motivata comunicazione formalmente inviata all'ente emittitore.

La sospensione opera nel periodo intercorrente tra la data della comunicazione di sospensione e la data di ricezione del documento informatico debitamente adeguato dal punto di vista della compatibilità tecnica.

In alternativa è consentito agli enti emittitori di chiedere con apposita istanza di pubblicazione del testo inviato su supporto cartaceo; l'istanza deve contenere gli estremi della avvenuta integrazione del versamento già effettuato (pari alla differenza tra la tariffa ridotta e la tariffa ordinaria di inserzione).

3. TRASMISSIONE ESCLUSIVAMENTE CARTACEA.

Questa Amministrazione volendo raggiungere l'obiettivo per una elaborazione elettronica del *B.U.R.*, intende comunque provvedere al recupero elettronico dei testi stessi mediante uno specifico programma di lettura ottica (scanner).

Pertanto i testi di pubblicare, trasmessi unitamente alla richiesta di pubblicazione contenente le specificazioni di cui al precedente paragrafo 1.1, lett. a), devono possedere i seguenti requisiti:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto) - in duplice copia di cui una in carta legale (fatte salve le esenzioni di legge) e l'altra su foglio bianco formato uso bollo (in originale o fotocopia) chiaro, nitido, pulito, non intestato e senza righe;

- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;

- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente corpo 10/11, di una spaziatura fra caratteri e interlinee che rispetti lo standard uso bollo, di nastri carbografici per la dattiloscrittura;

- indicazione all'inizio del testo della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;

- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee;

- indicazione al termine del testo, nei margini dello stesso, del nominativo a stampa del rappresentante legale o del funzionario competente;

- sottoscrizione del testo fuori dai margini.

4. RIDUZIONE DEL 20 PER CENTO SULLE TARIFFE DI INSERZIONE (operata direttamente dall'inserzionista sull'importo dovuto).

La riduzione del 20 per cento sugli atti da pubblicare inviati su supporto elettronico è calcolata sulla tariffa così come fissata annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale (per il 2001 DPGR. 22 dicembre 2000, n. 259):

- L. 3.000 a rigo dattiloscritto su carta da bollo (massimo 60 battute) o frazione di esso + IVA al 20 per cento.

Il versamento dovrà essere fatto nel c.c. 12236063 intestato: «*Bollettino Ufficiale* Regione Umbria - Palazzo Donini - 06100 Perugia».

Per quanto riguarda la gratuità delle pubblicazioni si fa presente che con la legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, recante «Disciplina della pubblicazione degli atti regionali, del *Bollettino Ufficiale* e delle altre pubblicazioni della Regione» (pubblicata nel *BUR* n. 67 del 27 dicembre 2000), all'art. 3, comma 2, è stato così disposto:

«Il costo delle pubblicazioni richieste dagli organi, uffici ed enti dipendenti o delegati dalla Regione, è a carico della stessa; in tutti gli altri casi le spese sono a carico dell'ente o amministrazione richiedente e si applicano le tariffe di inserzione di cui all'articolo 16».

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO SU SUPPORTO ELETTRONICO E/O TELEMATICO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE VALIDE PER I SERVIZI DELLE VARIE DIREZIONI REGIONALI

1. TRASMISSIONE DEGLI ATTI SU SUPPORTO ELETTRONICO.

Gli atti - e i relativi allegati - destinati alla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione giusto quanto disposto con determinazione dirigenziale 13 giugno 2001, n. 5047, devono essere trasmessi alla Direzione - redazione su supporto elettronico oltre che su supporto cartaceo.

I termini entro cui la redazione darà corso alla pubblicazione degli atti, così come stabilito con la L.R. 39/2000, è fissato in gg. 30 dal momento del pervenimento della relativa richiesta.

2. DEROGHE ALLA TRASMISSIONE SU SUPPORTO ELETTRONICO.

Gli atti destinati alla pubblicazione devono essere sempre inviati mediante strumentazione informatica; le deroghe sono consentite esclusivamente per gli allegati agli atti a condizione che gli allegati stessi:

- non siano predisposti dalla struttura che ha redatto l'atto (es.: pareri d'uffici interni o esterni all'ente, atti di altri enti pubblici, atti di privati, altri atti o documenti a questi assimilabili);

- non siano tecnicamente memorizzabili in formato digitale o non siano stati memorizzati in formato digitale (es.: cartografie, planimetrie, disegni o fotografie, altri documenti a questi assimilabili).

Nei casi sopraindicati gli allegati possono essere trasmessi utilizzando il solo supporto cartaceo, in forma grafica compatibile con le caratteristiche tecniche, tipografiche ed editoriali di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale*. Infatti la Giunta regionale intende perseguire l'elaborazione elettronica del *BUR* e provvedere al recupero elettronico dei testi degli allegati cartacei mediante uno specifico programma di lettura e riconoscimento ottico. Pertanto tali documenti (in originale o fotocopia) devono essere redatti in forma grafica nitida e leggibile.

Si fa inoltre presente che eventuali firme autografe, timbrature, loghi o altre segnature collocate entro i margini del testo degli allegati e/o in sovrapposizione allo stesso rendono in taluni casi difficoltoso, in altri impossibile, il recupero elettronico dei testi dei documenti.

Si ricorda che il materiale inviato su supporto elettronico, non ha validità ai fini della pubblicazione, fino a quando non sia giunto presso la redazione l'originale cartaceo.

Avv. PAOLA MANUALI - *Direttore responsabile*

MODALITÀ DI VENDITA

Il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria è in vendita presso le seguenti rivendite autorizzate:

PERUGIA:	Libreria "La Fontana s.r.l." - via Sicilia, 53 Libreria Simonelli - corso Vannucci, 82 Centro Ufficio Buffetti - fraz. Ponte San Giovanni via Manzoni 202-204	CORCIANO:	Cartolibreria Tonzani - fraz. Ellera, Via Di Vittorio
TERNI	Libreria Goldoni - via I° Maggio, 29 Cartolibreria Luna - corso Vecchio, 268/270	FOLIGNO:	Cartolibreria Luna - via Gramsci, 41 Cartolibreria Mastrangelo - via Monte Soratte, 45
ASSISI:	Cartolibreria Marc & Mark - fraz. Rivortorto via Sacro Tugurio	GUALDO TADINO:	Cartolibreria Ascani - via Storelli, 3
CASTIGLIONE DEL LAGO:	Cartolibreria Angeloni Demetrio fraz. Pozzuolo Umbrino - p.zza del Popolo, 3	GUBBIO:	Cartolibreria Pierini - via Reposati, 53
CITTÀ DI CASTELLO:	Hobby's Park - Libreria del Maestro - Pomerio S. Florido, 16-bis	MAGIONE:	Cartolibreria Moretti - via XX Settembre, 35/A
		ORVIETO:	Tabaccheria Capretto - piazza del Popolo, 22
		SPOLETO:	Libreria La Libreria Nuova - via Porta Fuga, 4
		TODI:	Libreria Foglietti - piazza del Popolo, 31 Cartolibreria Linea Ufficio - v.le Tiberina, 18/C

I numeri arretrati non più reperibili presso le librerie sopra indicate, nonché le raccolte di "Leggi e regolamenti" e "Decreti del Presidente della Giunta regionale", possono essere richiesti alla Redazione del Bollettino Ufficiale - Corso Vannucci, 96 (Palazzo Donini) previo versamento del relativo importo sul c.c.p. n. 12236063 intestato al predetto Ufficio.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002 (IVA compresa)

(Compresa la connessione a Internet e la fornitura di CD-ROM)

- A) **Parte I-II (Serie generale) - settimanale** compresi i supplementi ordinari e gli indici:
 — **annuale** euro 51,65 (L. 100.000) — **costo di un fascicolo** (sino a 32 pagine) **euro 1,03 (L. 2.000)**
 — **semestrale** euro 28,41 (» 55.000) — **arretrato** **il doppio**
- B) Supplementi straordinari:
 — **Abbonamento annuale** euro 113,62 (L. 220.000)
- C) **Parte III (Avvisi e concorsi) - settimanale** compresi i supplementi e gli indici:
 — **annuale** euro 46,48 (L. 90.000) — **costo di un fascicolo** (sino a 32 pagine) **euro 1,03 (L. 2.000)**
 — **semestrale** euro 24,79 (» 48.000) — **arretrato** **il doppio**
- D) **Parte IV - (decisioni Comitato di controllo) (sospesa pubblicazione)**
 — Prezzo dei fascicoli del Bollettino Ufficiale (tutte le parti) superiori alle 32 pagine **euro 0,77 (L. 1.500)**
 a 16° o frazione
 — Per numero arretrato si intende quello delle annate precedenti l'esercizio in corso.
 — Gli abbonamenti si intendono sottoscritti ad anno o semestre solare e i termini per la loro sottoscrizione sono così fissati:
 1) entro il 31 maggio per gli abbonamenti annuali;
 2) entro il 31 marzo per gli abbonamenti del I semestre;
 3) entro il 30 settembre per gli abbonamenti del II semestre;
 — la parte V è gratuita e viene inviata agli abbonati alla parte I-II e alle sedi delle organizzazioni che ne facciano richiesta alla Direzione.
- E) **Raccolta di "leggi e regolamenti"** (4 fascicoli trimestrali + indice annuale e coperta per rilegare i fascicoli trim.li)
 — **abbonamento annuale** euro 25,82 (L. 50.000) — **costo di un fascicolo trimestrale** **euro 7,75 (L. 15.000)**
- F) **Raccolta di "decreti del Presidente della Giunta regionale"** (2 volumi semestrali)
 — **abbonamento annuale** euro 33,57 (L. 65.000) — **costo di un volume semestrale** **euro 18,08 (L. 35.000)**

I versamenti relativi agli abbonamenti vanno effettuati **esclusivamente** sul c.c.p. n. 12236063 intestato "Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria" - Palazzo Donini - 06100 Perugia, specificando l'esatta causale del versamento.

MODALITÀ E TARIFFE DELLE INSERZIONI

Il testo degli avvisi di cui si richiede la pubblicazione deve essere redatto in carta legale, fatte salve le esenzioni di legge.

I testi da pubblicare dovranno pervenire entro le ore 12 del lunedì della settimana precedente quella in cui si richiede la pubblicazione.

Unitamente al testo deve essere inviata anche l'attestazione del versamento sul c.c.p. n. 12236063 intestato a "Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Palazzo Donini - Perugia" (così come stabilito con DPGR 3 dicembre 1992, n. 659) - indicando sede legale; indirizzo e partita IVA.

Il costo delle inserzioni è il seguente:

— **euro 1,55 (L. 3.000) per ogni rigo dattiloscritto su carta da bollo o uso bollo (massimo 60 battute) o frazioni di esso + IVA al 20%.**

Il testo può essere inviato anche tramite posta elettronica o floppy disk e in tal caso il richiedente l'inserzione usufruirà di uno sconto del 20% sull'importo dovuto per la pubblicazione.

L'invio del testo in formato elettronico deve avvenire previo accordo telefonico con la Redazione alla quale deve comunque essere inviato anche il cartaceo tramite posta, fax o consegna a mano unitamente alla richiesta di pubblicazione contenente la dichiarazione che il testo inviato in forma elettronica è conforme all'originale.

Casella posta elettronica: bur@regione.umbria.it.